NULLITA'

DELLE

AMMINISTRAZIONI CAPITOLARI

ABUSIVE

DIMOSTRATA CON DOCUMENTI

AUTENTICI

DALL' AVV. D. CARLO FEA

PRESIDENTE

ALLE ANTICHITA' ROMANE

AL MUSEO CAPITOLINO

E ALLA BIBLIOTECA CHIGIANA.

ROMA

NELLA STAMPERIA DI LINO CONTEDINI

MDCCCXV.

Aliorum potestas certis arctatur limitibus; tua extenditur et in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt. Nonne, si causa extiterit, tu Episcopo cælum claudere; tu ipsum ab Episcopatu deponere; etiam et tradere Satanæ potes? S. Bernardo al Papa Eugenio III. *de Considerat. lib.* 2. *cap.* 8.

A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

IL SIGNOR CARDINALE

CESARE BRANCADORO

ARCIVESCOVO PRINCIPE

DI FERMO.

Eminenza.

Nel mentre, che io sto mettendo insieme una serie di documenti canonici, e diplomatici, per somministrare nuovi materiali, onde finire una volta per sempre le questioni insorte da qualche anno in quà sulle così dette *Amministrazioni Capitolari* nei Vescovati dipendenti dall'estinto Impero Francese anche in Italia, e in Fiandra; opportunissimo mi è giunto il favore, che mi ha fatto l'Eminenza Vostra Reverendissima negli scorsi giorni, di comunicarmi tutti gli scritti usciti su di questo oggetto nella città di Gand, tanto manoscritti, come stampati nell'anno scorso. Il vedere in questi ventilata la questione dai due partiti pro, e contro con una specie di zelo ardente per la verità da una parte; con animosità, fornita di erudizione male a proposito, dall'altra, senza apparenza, che il primo possa riuscire a costringere l'altro al silenzio; mi ha fatto risolvere, di supplicare l'Eminenza Vostra a volersi degnare, di gradire un compendio delle mie idee su tali Amministrazioni; e trasmetterlo, se Ella crede, al sano partito di quell'illustre Capitolo per loro comune istruzione, e regolamento.

2. La lodevolissima condotta dell'Eminenza Vostra in qualità di Nunzio Apostolico nelle Fiandre, ove ha lasciate notissime testimonianze di amore paterno, e di zelo sommo per il bene della Religione Cattolica, onde al presente il sano partito si onora di renderla intesa delle loro discordie, e ne implora il valevole patrocinio; mi dà la dolce lusinga, che Ella possa arrecare la pace desiderata e nel Capitolo, e nel Popolo, non tanto su questo punto, quanto sulle altre questioni particolari, che dipendono dalla rinunzia del Vescovato fatta da Monsignor di Broglio nelle mani del Governo, la quale non interessa il mio attuale argomento.

3. Ristringendomi a questo solo, io dividerò le mie riflessioni in due parti. Nella prima dirò quello, che può essere comune a tutte le Chiese amministrate secondo le novità Francesi; nella seconda parlerò di una cosa, che si pretende particolare al Capitolo di Gand.

4. L'Eminenza Vostra cotanto versata generalmente ne' buoni studj ecclesiastici, conosce appieno le materie, che occupano le penne di tanti altri dotti soggetti su questo stesso argomento, e su tanti altri al medesimo correlativi. Essendo perciò inutile, che io le rimetta sotto gli occhi le ottime riflessioni, comunicate finora al Pubblico in istampa, oltre le succennate di Gand; mi limiterò alle poche osservazioni non prodotte, che io sappia, da alcuno; o per dir meglio, comincierò da dove gli altri si sono arrestati; dal punto della decisione perentoria, che ad alcuni sarà sfuggita, forse per mancanza di ricerche; ad altri per mancanza di mezzi; ad altri finalmente forse per ignoranza affettata, e maliziosa, e quasi direi imperdonabile.

5. Pel primo, la questione va fissata in due aspetti: considerandola cioè per i Vescovi, che hanno

amministrato, passando di fatto dalla loro vera Diocesi ad un' altra, alla quale furono nominati: secondo, per i semplici Sacerdoti nominati, che per la elezione dei Capitoli hanno pure amministrato la Diocesi come Vicarj Capitolari.

6. I Vescovi, che da loro stessi, senza Beneplacito Apostolico, per una semplice nomina della Potestà secolare si sono intrusi nell' Amministrazione dell' altra Diocesi; cominciando dai primi Concilj generali, e particolari fino a tante dichiarazioni de' più recenti Sommi Pontefici, che riferirò a suo luogo, sono dichiarati decaduti dal primo Vescovato; e perdono il diritto, e la speranza di mai più poter conseguire il secondo. Per brevità, oltre la Decretale d'Innocenzo III. nel Corpo del diritto Canonico (a), riporterò soltanto le parole della Decretale di s. Leone Magno (b): *Si quis Episcopus, mediocritate civitatis suæ despecta, administrationem loci celebrioris ambierit, & ad ampliorem se plebem quacumque occasione transtulerit; non solum a Cathedra quidem pellatur aliena; sed carebit et propria: ut nec illis præsideat, quos per avaritiam concupivit; nec illis, quos per superbiam sprevit.*

7. Questa legislazione sì costante nella Chiesa, che non ha bisogno di ulteriori prove, è comune alla Francia, senza contrasto delle Libertà Gallicane, così dette; e molto più nell' Italia, ove le Libertà non si riconoscono nè in questo senso, nè in altro qualunque opposto ai sagri Canoni. I Vescovi così intrusi vanno poi soggetti alle altre Leggi Ecclesiastiche comuni anche ai semplici Sacerdoti nominati al Vescovato, per

(a) *Cap. Quanto 3. de Translat. Episcop.*; ed *Epistol. lib. 2. epist.* 40.; e presso il Gonzalez *in Decret. lib. 1. tit. 7. cap. 3.*

(b) *Epist.* 12. *oper. edit. Rom.* 1765. *Caccia ri, tom.* 2. *pag.* 53. Harduin. *Concil. tom.* 1. *col.* 1768.

i quali più particolarmente tratteremo ora nel secondo aspetto della questione.

8. La base di questo è il Canone IV. del Concilio Ecumenico secondo di Lione, dell' anno 1274. (a), su cui tutti si appoggiano quelli, che impugnano con ragione le Amministrazioni Capitolari; richiamato avendolo eziandio la Santità di Nostro Signore Papa Pio VII. nel suo Breve all' Arcidiacono Averardo Corboli. Coloro, che vogliono sostenerle come legali, si fondano nella pretensione, che quel Canone non avesse luogo in Francia da principio, benchè fatto più specialmente per la Chiesa di Lione, ove si teneva il Concilio; e coll'intervento de' suoi Vescovi; o che col tempo sia passato in desuetudine. In secondo luogo adducono in esempio le Amministrazioni simili Capitolari praticate in Francia per ordine di Luigi XIV., dall' anno 1682. fino al 1693., senza che il Sommo Pontefice Innocenzo XI. di S. M., come suppongono, siasi opposto, o ne abbia fatto reclamo alcuno.

9. Questa maniera illegale, di supplire allora ai Vescovati vacanti, senza l'Istituzione Apostolica, è pur troppo vera; onde perdono il tempo quelli, che si affaticano in negarla (b). Viceversa, peggio fanno coloro, i quali vanno ripescando quà, e là nella storia del Clero di Francia qualche altro esempio consimile alcuni anni prima, o anche cento; e da quelli, e da questi poi pretendono ricavarne un' antica incontrastabile consuetudine derogatoria del Canone.

(a) *Cap. Avaritiæ* 5. *de Elect. in* 6. Ved. Garcia *De Benef. par.* 9. *cap.* 2. *par.* 11. *cap. fin.* Fermosin. *De potest. Capit. sede vac. tract.* 1. *quæst.* 5. *Colon. Allobrog.* 1741.

(b) Non scrive con esattezza il Presidente Henault nel suo *Abrégé Chronol. de l'hist. de France, ann.* 1692., dicendo: *Le Pape persistant à refuser des Bulles, le Roy, par arrêt du mois de janvier, envoye les nommés en possession du revenu de leurs Evêchés.*

10. Molti dei prelodati scrittori hanno faticato, per provare, che quel Canone Lugdunense è sempre stato in piena osservanza nella Francia, come in tutta la Chiesa Cattolica. Le prove sono giuste; ma non convincono abbastanza certa gente indocile. Ecco il modo di persuaderli senza replica.

11. La pratica universale in coerenza del Canone è, che quando il Vescovo nominato legalmente ha avute le Bolle Apostoliche, può subito prender possesso del temporale della sua Chiesa, e amministrarlo. Ma in Francia? I decreti delle Assemblee del Clero, le più celebri, le più unanimi, che equivalgono, secondo le loro opinioni, a un Concilio Nazionale, vagliono qualche cosa, o nulla? Si devono osservare, o mettersi in obblío subito, e più non parlarne? Io voglio anzi credere, che si valutino ancora più dei Concilj generali; perchè con facilità questi si eludono, o si eludevano in certi tempi, almeno con degli Arresti di Parlamenti, come non pubblicati, non ricevuti, o che so io.

12. Ciò premesso; io trovo, che nel capo 26. dell' Assemblea del 1625., o 1626. (a), si ordina: *Nul Evesque, quoy qu'il ait ses Bulles, s'il n'est sacré, ne fera aucune fonction Episcopale dans son Diocese, n'establira grands Vicaires, ny ne pourvoira aux Benefices, ains laissera l'entiere disposition et jurisdiction au Chapitre, jusques à ce qu'il ait esté sacré et pris possession, selon les formes prescriptes et accoustumées de son Diocese; lesquelles il maintiendra en tout et par tout.* In questi termini sembrami, non solo, che si supponga l'osservanza predetta del Canone IV.; ma per delle ragioni, che quel rispettabilissimo Clero avrà credute convenienti, egli estese il rigore del Canone stesso; prescri-

(a) *Advis de l'Assemblée générale du Clergé de France, à Paris 1625. pag. 23. in 4.*

vendo, che i Vescovi non possano ingerirsi in verun modo nell'Amministrazione della Diocesi, anche nel temporale; tutto che abbiano ottenute le Bolle Apostoliche, se non saranno consecrati, e se non avranno preso il possesso della Chiesa nelle debite regole.

13. Si può desiderare una decisione più chiara, più a proposito? Se taluno pensasse dirmi, che il Decreto non era osservato; non farebbe egli molto onore alla saviezza, e alla costanza del Clero, che tanto fa pregiare le sue risoluzioni; ma almeno dovrà accordare, che il Decreto fa supporre l'osservanza del Canone del Concilio generale.

14. L'Eminenza Vostra si degni di fare un'altra riflessione su questo Decreto; se certe regole Canoniche siano legami imposti dalla Corte di Roma, come spacciano con impudenza certuni; o se anzi il Clero Gallicano approvando, non le catene, ma i sagri Canoni; nella sua saviezza per motivi suoi particolari ne aggravi, e ne estenda il rigore.

15. Starà ora a vedersi, se da questo Decreto dell'anno 1626. all'anno 1682. si possa provare in contrario l'osservanza delle suddette Amministrazioni; e così costante, e regolare, da passare in Legge Canonica, derogatoria di un Canone di Concilio generale; o almeno in una equivalente consuetudine.

16. Mentre se ne fissa l'epoca al 1682., e se ne rintraccia un esempio, o due anteriori in tempi di prepotenza; egli è chiaro, che nè legge, nè vera consuetudine si può produrre. Anzi nella *Gallia Christiana*, e in altri Autori, ed Atti pubblici, si trova di molti, così nominati, che non potendo avere le Bolle Apostoliche, o rinunziarono affatto alla nomina; o si contentarono di prendersi l'entrate, cedute dal Governo come regalíe; o restarono volentieri nel primo Vescovato;

o aspettarono con pazienza le Bolle Apostoliche (*a*): prova per me certissima, che questi non credevano alla pretesa consuetudine.

17. Anteriormente a quest'epoca del 1682., per quante ricerche io abbia fatte, non trovo, che mai si sia ricorso a questo mezzo termine. In tal frattempo, dal 1626. al 1682. abbiamo un caso, in apparenza quasi simile, nella Chiesa d'Astorga in Spagna, nella quale l'anno 1640. Filippo IV. ordinò al Capitolo, di ricevere come *Governatore* Monsignor Diego Salsedo e Bearcos prima, che presentasse le Bolle Apostoliche; quali per altro da notizia privata si sapeva essere state spedite. Ma per quante ragioni portassero alcuni Canonisti, e in ispecie Monsignor Fermosino, allora ivi Canonico, e poi Vescovo, il quale ne racconta tutta la storia (*b*); il Capitolo non volle ammetterlo finchè non presentò le Bolle, che poi vennero dopo alcuni giorni.

(*a*) Questi fatti certi, uniti a ciò, che dice l'Arnaldo riferito quì appresso, provano, che è falso l'asserito nell'*Indirizzo* del Capitolo Metropolitano di Parigi il dì 6. gennaro 1811., *che tutti gli Arcivescovi, e Vescovi nominati in gran numero da Luigi XIV. pel savio consiglio dato da Bossuet, dall'anno 168 . fino al 1693., andarono a governare pacificamente in virtù de' poteri, che furono dati loro dai Capitoli, le Chiese Metropolitane, o Cattedrali, di cui erano destinati ad occupar le Sedi vacanti, senza che venisse loro opposto nè il minimo impedimento, nè il minimo reclamo. L'uso costante di tutte le Chiese di Francia è sempre stato già da più secoli, che i Capitoli deferiscano ai Vescovi nominati dal Sovrano tutti i poteri Capitolari, vale a dire tutta la giurisdizione Episcopale.* Chi ha scritto così con tanta franchezza, non ha preveduto il momento di doverne render conto. Il bello è, che poco dopo si mette il fatto suddetto, *che sarà mai sempre in ogni genere d'un'autorità così imponente.* Dunque la pretesa epoca comincia di quà. Vedasi in Appendice al *num.* 1.

(*b*) Fermosin. *loc. cit.*

18. In secondo daremo, come più strepitosa, la vacanza delle Sedi Vescovili nel Portogallo, dal 1640. al 1669. (in cui Clemente IX. fece i Vescovi dopo la pace (a), per la resistenza dei due Sovrani di Portogallo, e di Spagna, in guerra fra loro, a non voler accettare la proposizione dei Sommi Pontefici Innocenzo X., e Alessandro VII., di farli *Motu proprio*; non alla nomina dell'uno, o l'altro Sovrano.

19. Per provedervi in un modo da conciliare i due Sovrani, Urbano VIII. deputò una Congregazione de' più dotti, e de' più savj Cardinali, e Prelati; fra' quali le sentenze furono diverse, senza concludersi cosa alcuna, anche per accidenti politici sopragiunti col rappresentante del Re di Portogallo, il Vescovo di Lamego.

20. Sotto Innocenzo X., e nominatamente negli anni 1649. e tre seguenti, la Corte di Portogallo diede il maggior movimento possibile all'affare; sempre ferma però di volere, che il Papa istituisse i nuovi Vescovi alla di lui nomina. A tal oggetto S. M. fece consultare Vescovi, Arcivescovi, e Accademie di varj Stati, fra i quali il Clero Gallicano, e la Sorbona. Furono fatti anche dei voti da Giuristi, e Teologi particolari. Fra i tanti, che varie cose proposero, vi fu chi parlò di far amministrare le Chiese dai Vescovi nominati dal Sovrano; pretendendo di applicarvi la disposizione del Canone *Nihil est* (b), preso dal Concilio IV. Lateranense del 1215. sotto Innocenzo III. (c); e arrecando esempj tanto anteriori, che posteriori a questo Canone in Chiese del Portogallo. Ma

(a) Fabroni *Vitæ Ital. doctr. excell. vol. 2. Vita Clem. IX. pag. 46. seqq. Pisis 1778.*
(b) *De Elect. & Electi potest. cap. 43.*
(c) Harduin. *Concil. tom. 7. col. 39. can. 26.*

fu rigettata la proposizione; perchè sebbene, per ipotesi, potesse essere lecita; non si provedeva alla Chiesa; volendosi dei Vescovi effettivi, non degli Amministratori (a). Fu da altri suggerito di far procedere alla Istituzione, e consecrazione i Metropolitani, o altri Vescovi; con dichiarazione, di non intendere di disgiungersi mai con ciò dal Capo, e Pastore universale della Chiesa; ed esser pronti a rendergli tutti quelli atti di dipendenza, che sempre fu propria della nazione Portoghese. E quì ci convenne il Clero Gallicano (b), e la Sorbona (c). Ma questo rimedio fu pure rigettato, perchè *constat, potestatem interdum concessam antiquis temporibus Patriarchis, Metropolitanis, Conciliis, Capitulis, ad creandos, vel confirmandos Episcopos, hodie nullam esse, & funditus periisse; cum ex consensu Summi Pontificis omnino penderet. At vero hodie iste consensus revocatus est, reservatio facta a Pontifice omnem ad eum jurisdictionem reduxit; atque adeo nulla nisi in eo potestas creandi, & confirmandi Episcopos invenitur, a quo necesse est, illam cæteri mutuentur* (d). Così a forza di proposizioni, e di negative, si concluse, che i nominati rinunziarono al Vescovato, d'accordo col Sovrano; per non fare più male, che bene collo scandalo, che avrebbero dato alla Chiesa di Dio. *Tandem Episcopi designati pietatis studio ducti, posthabitis tum nobilitatis, tum authoritatis suæ rationibus, insuper & locis dignioribus in Regno occupatis se abdicantes de consensu Principis, statuerunt Ecclesiarum Administrationem a Summo Pontifice postulare. Quod ea mente fecerunt, ut tanquam earum Episcopi futuri, eas majori zelo, ac*

(a) *Balatus ovium*, *pag.* 192. *seqq.*
(b) Veggasi l'Appendice, *num.* 2.
(c) Veggasi *num.* 3.
(d) *Loc. cit. pag.* 248.

authoritate gubernarent, animadvertentes in earum summa orbitate peccata impune esse; si quidem qui morum censores esse deberent, ipsimet ad majora scelera, & sacrilegia patranda se authores præberent (*a*).

21. Tutte queste consulte, e deliberazioni furono esposte nel 1649. dai tre ordini del Regno di Portogallo alla Santità d'Innocenzo X.; implorando in fine il rimedio dalla di lui saviezza, e paterna carità; nel libro intitolato *Balatus ovium*, stampato in Parigi nel 1653. (*b*).

22. Si ripresero le trattative appena salito al Trono Pontificio Alessandro VII.; ma parmi, che si proseguissero con maggior calore dal 1661. al 1665. Costa dalle carte originali, che ho lette (*c*), essere stati nuovamente consultati Vescovi, Arcivescovi, Accademie di varj Stati. Vi furono anche altri voti stampati, e manoscritti in Latino, in Italiano, in Francese, e in Portoghese. Il dì 8. marzo 1663. furono radunati nel Convento di s. Francesco di Lisbona, Ecclesiastici, Cattedratici, ed altri de' più dotti soggetti del Portogallo, ove loro fu letto un discorso d'ordine del Re dal Segretario di Stato Antonio de Sousa de Macedo, per invitarli a suggerire qualche nuovo espediente (*d*). Di tanti dotti personaggi nessuno in questa seconda epoca fece più parola di Amministrazioni. Alcuni ri-

(*a*) *Loc. cit. pag.* 273.

(*b*) Il ch. Muzzarelli cercò invano questo libro in Parigi; e però dovette contentarsi nell'opera, che citeremo appresso, di riportarne alla *pag.* 210. la conclusione, tratta dall'*Antifebronius vindicatus* dell'abb. Zaccaria, stampato in Cesena nel 1772. *tom.* 4. *pag.* 416.

(*c*) *Bibliot. Chigiana*, *Mss.* R. I. 4.

(*d*) *Sermo jussu Serenissimi Regis ab Antonio de Sousa de Macedo a secretis Status Ministri, in modum propositionis habitus coram Ecclesiasticis, Cathedraticis, aliisque Regni Lusitani doctrinæ celebrioris viris, in Divi Francisci Cœnobium convocatis die* 8. *mensis martii* 1663. *Ulyssipone anno* 1663.

proposero di far consecrare i Vescovi indipendentemente dalla Santa Sede, attesa la creduta urgenza; altri pieni di maggior rispetto verso questa Sede, ne rimisero ad essa ogni provedimento. In Roma Alessandro VII. fece parimente esaminare la proposizione in generale da Teologi, e da Cardinali, e fra questi dal Cardinale Benedetto Odescalchi, che poscia fu Papa Innocenzo XI. (*a*): circostanza da rimarcarsi; per dover credere sempre con maggior fondamento, ch' egli nel caso della Chiesa Gallicana siasi ben ricordato dell' occorso, e rigettato nella Portoghese, da non dover tacere nel veder messa in pratica una cosa non solo riprovata dai Canoni, ma dalla Chiesa del Portogallo; e in un tempo, che pareva potersi in qualche modo apparente giustificare dalla singolarità degli avvenimenti.

23. Non trovo, che il Clero Gallicano, o la Sorbona tornassero ad interloquire in questa occasione. Leggo solamente, che nel 1665. Luigi XIV. spedì a sue spese da Parigi l'Abbate Bourze a Lisbona, per persuadere quella Corte; mentre non si volevano in Roma fare li Vescovi per quel Regno; che era lecito fargli eleggere dai Capitoli, e consecrarli senza la permissione della Santa Sede (*b*). Se il Re Luigi avesse avuto quel rimedio, supposto autorizzato dall' uso, o dalla consuetudine del suo Regno; par verisimile, che esso non avrebbe insistito sopra un altro mezzo, che in Francia stessa poi suggerì monsieur Talon nel 1687.; e che il Re, forse rientrato in sè, dopo l'infruttuoso tentativo di Lisbona, non volle approvare (*c*), il mezzò

(*a*) Veggasi in Appendice, *num.* 4.

(*b*) Vedansi i documenti in Appendice, *num.* 5.

(*c*) Reboulet *Hist. de Louis XIV. tom.* 2. *pag.* 386. *ann.* 1688. De Francheville *Siecle de Louis XIV. tom.* 3. *chap.* 30. *pag.* 65. *edit.* 3. *Dresde* 1753. Berault Bercastel *Hist. Eccles. tom.* 23. *pag.* 333. *edit. Maestricht.*

cioè, di far consecrare i nuovi Vescovi dal Metropolitano, o da altri. Nè Talon in quella occasione, o nel Trattato dell' autorità dei Re nell' Amministrazione della Chiesa (*a*), parla mai di Amministrazioni Capitolari: non ne parla il du Puy nelle sue Libertà Gallicane (*b*), e non lo avrebbe omesso; non il Pinsson nel suo Trattato sulle Regalìe (*c*); nè verun Canonista Francese, per quanti io ne abbia rivoltati.

24. Lascio di rilevare quella prova, che tutti sanno, e tutti dicono, delle circostanze disgustose di quel tempo tra la Santa Sede, e il predetto Sovrano, che fecero adottare a questo quel mezzo termine; chiunque lo suggerisse, o Monsignor Bossuet, che non si prova; o altri. Non è questa un' epoca canonica certamente; e dopo il rifiuto della Chiesa Portoghese, ben noto in Parigi; potea rigettarsene la proposizione dalla Chiesa Gallicana con maggior sicurezza.

25. Veniamo al punto decisivo; cioè, se il venerabile Pontefice Innocenzo XI. abbia reclamato contro queste Amministrazioni, ossia contro quel vero abuso dell' autorità secolare. Quì tutti gli scrittori predetti, e nominatamente il ch. Muzzarelli (*d*), si sono arrestati per mancanza di documenti.

26. Eccoli finalmente, per quanto occorre al momento. A suo tempo farò vedere in tutta la estensione, quanto fosse attento un Pontefice sì tanto, sì at-

(*a*) *Traité de l'autorité des Rois touchant l'Administration de l'Eglise. Amsterdam* 1700. *in* 12.

(*b*) *Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane, sec. edit. à Paris* 1651. *tomi* 2. *in fol.*

(*c*) *Traité singulier des Regales*, *tomi* 3. *Paris* 1688. *in* 4.

(*d*) *Observations sur les Elections Capitulaires*, nell' opera *Complément de la Correspondence de la Cour de Rome avec Bonaparte. à Paris* 1814. *num.* 22. *pag.* 230. *num.* 14. *pag.* 242. *num.* 24. *seg.*

tivo, e sì fermo nelle sue giuste determinazioni, particolarmente in tutto quello, che poteva riguardare la Religione, e la Disciplina ecclesiastica. Dopo qualche anno del Pontificato, scriveva di Lui Monsignor Favoriti, Segretario delle Lettere Latine, in Lettera dei 9. agosto 1680. ad Antonio Arnaldo (a), quanto appresso, che gioverà per intendere, come pensasse Innocenzo; e se trascurasse le minime occasioni di mostrare l'Apostolico suo zelo: *Legi Sanctissimo Domino Nostro Litteras tuas, quarum sententia cum plurium aliorum præstantium virorum sensu, qui ad Sanctitatem suam de eodem argumento scripsere, plane consentit, in eo discrepans, quod elegantius omnia, & nervosius, ac majore quodam spiritu fundis. Conditio temporum non patitur remedia, quæ proponuntur, statim aggredi. Sed hæret hæc Pontificio cordi infixa cura, in omnem intenta occasionem eliminandi errores, et pacis Ecclesiæ reddendæ. Nonnulla dissimulanda sunt; nonnulla in tempus magis idoneum differenda. Non tamen propterea silebit interim vox Supremi Pastoris, videntis lupos in ovile irruentes.* L'Arnaldo stesso ne parla con questo elogio (b): *On l'a vu avec douleur depuis ce Pontificat: & nous avons bien sujet de craindre, que Dieu ne nous demande quelque jour un compte terrible, d'avoir si peu profité de la grace qu'il a faite à son Eglise, en lui donnant pour Chef un Pasteur si vigilant, si appliqué à ses devoirs, si touché des maux de son troupeau, & si capable d'y apporter quelque remede, s'il avoit été autant assisté dans ses bons desseins, qu'il y a trouvé d'opposition.*

27. Pertanto, non solamente Innocenzo scrisse

(a) *Œuvres de Messire Ant. Arnauld, tom. 2. lett. 336. pag. 88. à Paris 1765.*

(b) *Consider. sur les affair. de l'Eglise, tom. 37. pag. 675.*

Brevi replicati al Re Luigi contro questa novità; ma dopo una Congregazione particolare di scelti dottissimi Cardinali (*a*); il Sommo Pontefice fece scrivere dall'Abbate, poi Cardinale Sfondrati (*b*), sul principio del 1688. una risposta all'Arringa dell'Avvocato generale del Re, monsieur Talon suddetto, pubblicata pochi giorni prima colla stampa, in occasione delle controversie per le franchiggie dei quartieri degli Ambasciatori, e Ministri esteri in Roma; e dell'Interdetto alla Chiesa di s. Luigi (*c*).

28. In questa risposta espressamente si reclamò con biasimo delle Amministrazioni Capitolari forzate per ordine del Governo Francese. E affinchè la cosa si rendesse più nota, e più intelligibile a tutto il Mondo; la risposta fu stampata, e ristampata prima in lingua Francese, poi nella Latina, e nella Italiana, in quarto, e in ottavo (*d*). Eccone il pezzo a proposito in tutte tre le lingue, affinchè non possa dubitarsene.

(*a*) *Mercure hist. et polit. d'Europe*, *tom.* 5. *sept.* 1683. *pag.* 913. *à la Haye* 1688.

(*b*) Argelati *Bibl. script. Mediol. tom.* 2. *col.* 1359. *num.* 4. Ziegelbaver *Hist. Litt. Ord. S. Bened. par.* 3. *cap.* 4. §. 19. *pag.* 419. *num.* 6. Acta Erudit. Lipsiæ, *ann.* 1689. *pag.* 278.

(*c*) Greg. Leti *Della Monarchia univ. di Luigi. XIV. par.* 2. *lib.* 2. *e* 3., Reboulet *loc. cit. pag.* 383. *ann.* 1688. Rousset *Les intérets présens, et les prétent. des Puiss. de l'Europe*, *tom.* 1. *chap.* 1. §. 19. *pag.* 77. *edit.* 3. *à la Haye* 1741. *in* 4. Arckenholtz *Mém. concernant Christine Reine de Suede*, *tom.* 2. *pag.* 263. *segg.* Verfolg van Aitzema *ad ann.* 1688., gli anonimi *Abregé de l'histoire d'Europe*, *ann.* 1688., *Etat du Siege de Rome*, *tom.* 1. *e* 2., Giornale *Mercure histor. et polit. d'Europe*, *ann.* 1688. *Lettres sur les matières du temps*, *ann.* 1688. *pag.* 11. *segg.* Alexander a s. Joanne de Cruce *Claudii Fleurii Abb. Hist. Eccles. contin. tom.* 41. *lib.* 210. §. 25. 28. *pag.* 453. *seqq.*

(*d*) L'originale Francese è senza titolo, senza data di luogo, ed anno. Comincia coll'epigrafe, *Qui maledixerit Patri suo.* La traduzione Latina porta il titolo: *Refutatio Talonii Regii Advocati, ex Gallico in Latinum sermonem translata.* 1683. in 8.

29. Quelle douleur ce grand Pape n'a-t-il point de voir qu'on donne en commende les principales Abbayes du Royaume; ou des Pais nouvellement conquis, contre les formes du Droit, et les Concordats sans attendre l'authoritè de l'Eglise; qu'on authorise des intrusions manifestes en obligeant des Evéques transferez à aller gouverner les Eglises qui ne leur appartiennent pas, & à abbandonner leur troupeau, et leur Epouse legitime entre les mains d'un Evéque nommé que l'Evéque transferé fait son grand Vicaire: de voir, qu'on oblige dans la vacance des Evéchés les Chapitres des Eglises Cathedrales à nommer pour grand Vicaires contre leur gré, et souvent contre leur conscience, ceux que le Roy designe pour Evéques, et méme qu'on exile les Chanoines, quand ils refusent de les élire, ou qu'ils resistent, quoique avec respect, aux ordres que les Intendans des Provinces leur apportent de la part de la Cour? (a)

La Italiana: *Risporta all'Arringa del signor Talon, Avvocato Generale del Re Cristianissimo, tradotta dal Francese.* 1688. in 8. La traduzione Latina è stampata insieme, e colla numerazione seguita delle pagine, all'altra operetta dello stesso autore, intitolata: *Legatio Marchionis. Lavardini, et ob eandem Regis Christianissimi cum Romano Pontifice dissidium; ubi agitur de jure, origine, progressu, et abusu Quarteriorum, Franchitiarum, seu Asyli &c. Et refutantur rationes a Lavardini Advocato productæ, in libello Gallico, cuius initium,* Si l'autheur, &c. anno 1688. *Anno recuperatæ salutis MDCLXXXVIII.* La traduzione Italiana è stampata a parte nello stesso anno 1688., stessa carta, e carattere con altri opuscoli sugli stessi argomenti, col titolo: *Raccolta di diverse scritture sopra gli affari correnti tra la Santa Sede, e la Francia.* Questa traduzione è stampata pure in 4. senza luogo, e anno. Però è da avvertirsi, che gli autori, che ne parlano, citano d'ordinario il solo titolo della prima Latina. Sono altre non poche le opere Italiane, e Francesi, uscite in luce d'ordine del Governo sugli stessi, ed altri argomenti analoghi di quegli anni; ma per ora non interessa il riferirli.

(a) *Pag. 4. seg. in 4.*

30. *Quis autem satis dolorem explicet, quo Sanctissimus Pontifex angebatur, cum videret præcipuas Regni ac devictarum Provinciarum Abbatias in Commendas dari: Episcopos ad alienas Ecclesias transferri, suis, quas primo susceperant, relictis, commissisque alteri & subornato Episcopo, qui prioris Episcopi Vicarium agat; cogi Capitula, vacante Ecclesia, Vicarios eligere, non quos volunt, et quos conscientia eligendos dictat; sed quos Rex imperat, præscribitque: Canonicos exilio pelli, quotquot Gubernatoribus Provinciarum licet modeste obnituntur, recusantque mercenarios Pastores accipere ex aulæ præscripto* (a).

31. *Qual dolore non ha egli questo gran Papa, di vedere, che si diano in Commenda le principali Abbadie del Regno, o de' Paesi delle nuove conquiste contro le forme del Dritto, et i Concordati, senza attendere l'autorità della Chiesa; che si autorizzino le intrusioni manifeste, con obligare i Vescovi trasferiti d'andare a governare le Chiese, che non gli appartengono, et ad abbandonare il gregge, e la Sposa loro legitima tra le mani d'un Vescovo nominato, che il Vescovo trasferito fa suo gran Vicario; di vedere, che nella vacanza de' Vescovati, s'obblighino i Capitoli delle Chiese Cattedrali a nominar per gran Vicarii, contro lor gusto, e spesso contro la lor coscienza, quelli, che il Re destina per Vescovi; e medesimamente, che vengano esiliati i Canonici, quando essi ricusano di eleggerli, o che resistono, benchè con rispetto agli ordini, che gl' Intendenti delle Provincie gli portano per parte della Corte?* (b)

32. Pochi periodi appresso viene l'assicurazione, che il Sommo Pontefice scrivesse i Brevi al Re, come accennai. Eccone ugualmente le parole.

(a) *Pag.* 114. *in* 8.

(b) *Pag.* 104. *in* 8., *pag.* 3. *in* 4.

33. *Le Pape a vu, et voit encore tous ces maux, et une infinité d'autres, qu'on supprime pour n'estre pas trop long, et pour ne les pas aigrir en les representant dans toute leur étendue. Il en a gemi devant Dieu, il les a representez au Roy dans ses Brefs avec tous les addoucissemens, que sa charité paternelle luy a suggerez; il en a fait representer une partie par ses Nonces (a).*

34. *Enimvero mala et abusus, quæ modo libavimus, et quæ longo ordine narranda superessent, Pontificem Innocentium non latent; nec omisit jam fusis ad Deum lacrymis, jam litteris ad Regem datis, humanitate, paternoque affectu plenis; jam precibus per Nuntios porrectis, remedium aliquod quærere tam pertinacibus morbis (b).*

35. *Il Papa ha veduto, e vede ancora tutti questi mali, & un' infinità d'altri, che si supprimono, per non esser troppo longo, e per non inasprirli, rappresentandoli in tutta la loro estensione. Egli se n'è doluto avanti Dio: Egli li ha rappresentati al Re ne i suoi Brevi con tutta quella dolcezza, suggeritagli dalla sua paterna carità. Egli ne ha fatto rappresentare una parte, per mezzo de' suoi Nunzii (c).*

36. Di questo scritto, e di altri, sulle stesse, ed altre vertenze, che posseggo tutti, ne fu fatta una profusione per tutto il Mondo; e ne parlarono varj Giornali letterarj, ed altri Scrittori. Nessuno dubitò, che la Carta fosse diplomatica, un vero Manifesto del Governo Pontificio. Ne ho prove molte da libri stampati in Roma, e fuori, e da Memorie manoscritte di quel tempo, che non riporterò quì per ora; perchè una, che ne arrecherò, basterà per tutte. L'autore

(a) *Pag. 6.*
(b) *Pag. 116. in 8.*
(c) *Pag. 107. in 8., pag. 11. in 4.*

non è sospetto in favor di Roma; non avrà eccezione in Francia.

37. Questo è il mentovato celebre Antonio Arnaldo. Si leggano le di lui Lettere scritte al suo amico du Vaucel, dimorante in Roma per la corrispondenza, dall'anno 1680. al 1689. Si vedrà come riporti minutamente fra le tante altre cose, tutte le notizie, che riguardavano le controversie ecclesiastiche colla Francia; le ecclesiastiche, e le politiche particolari fra il Re, e il Sommo Pontefice.

38. Intorno alla nostra, egli in una Lettera del 22. settembre 1688. (a) racconta, che tutti i libri fatti stampare da Roma su queste vertenze, avevano avuto un grand' esito in Parigi. In ispecialità poi parlando del nostro libro, che non dubita essere scritto d'ordine del Governo, in altra Lettera del 28. marzo (b) ne dà questa idea generale panegirica: *Pour l'écrit françois, ce qu'on peut dire en général, est que c'est une tres-belle pièce, fort bien écrite, et fort eloquente, et dont l'Auteur fait paroitre beaucoup d'esprit soit soutenant, comme il a pu, ce que l'on peut croire qu'on l'a obligé de dire, soit en poussant son adversaire, avec une force, et une vigueur merveilleuse, dans tous les endroits ou il a visiblement tort; on ne pouvoit, par exemple, mieux confondre M. Talon, sur ce qu'il dit contre un si bon Pape avec tant d'emportement, ni representer, avec plus d'adresse et d'une maniere plus vive, les excès de la domination outrée, que l'on exerce en France, a l'egard des choses Ecclesiastiques, ni faire voir, d'une maniere plus ingenieuse combien l'Inquisition de France est presentement plus dure que celle de Rome ou d'Espagne. Je laisse beaucoup d'autres choses, qui*

(a) *Loc. cit. tom.* 3. *lett.* 676. *pag.* 128.
(b) *Lett.* 659. *pag.* 89.

sont fort bien dittes, et fort bien pensées. Affinchè poi non abbia a dubitarsi da qualche sofista, che l'Arnaldo parli del nostro libro; si osservi, che egli nella Lettera stessa, oltre l'epigrafe Latina, ne riporta alcuni squarci dell'originale Francese, colla citazione della pagina di una edizione diversa dalla mia; e ne riparla in altra Lettera degli 8. luglio 1688. (*a*), ripetendo anche l'epigrafe.

39. La maniera poi, colla quale parla in Lettera degli 11. di marzo 1687. (*b*), e in un opuscolo particolare (*c*), di queste Amministrazioni Capitolari, tacciandole di scandalose, e inveendo con forza contro il loro abuso; mostra abbastanza, ch' esso valutava la disapprovazione del Sommo Pontefice: che per conseguenza non poteva dirsi, che fossero autorizzate canonicamente da secoli nella Francia; e che erano anzi riprovate anche dalla gente dotta, e imparziale; come da alcuni di quei Vescovi nominati, e traslati, che accennai poco addietro.

40. In altra Lettera (*d*) l'Arnaldo rifonde tutta la colpa di tanti disordini su i Vescovi della Francia; fra i quali *neppur uno* se ne era trovato, che avesse il coraggio di rappresentarli al Sovrano: *Ce qui me donne plus d'indignation dans toutes ces malheureuses affaires, est qu'il ne se trouve pas un seul Evêque, qui ose parler au Roi, et lui representer serieusement qu'il aura un terrible compte a rendre a Dieu de toutes les injustices dans lesquelles ses mauvois Conseillers l'engagent. Peut-être n'y gagneroit-on rien; mais on auroit de-*

(*a*) *Lett. 669. pag.* 117.
(*b*) *Tom.* 2. *lett.* 608. *pag.* 761.
(*c*) *Sentiment sur ce qu'on a proposé pour remédier aux desordres que produit en France la longue vacance de tant d'Evêchés, tom.* 37. *pag.* 682. *segg.*
(*d*) *Tom.* 3. *lett.* 685. *pag.* 151.

livré son ame, comme parle l'Ecriture; au lieu que demeurant tous dans le silence, ils doivent craindre ce que dit le Prophete Ezechiel contre les Sentinelles de la Maison d'Israel, que n'avertissant pas les pecheurs de quitter son peché, ils periroient avec lui.

41. Oltre a questo, egli è noto, e ne parla Arnaldo (*a*), che in seguito il Re, in occasione della Lettera scritta da lui al Cardinal d'Estrèes li 6. settembre (*b*), non attesa dal Papa, fece interporre appello dalle di lui risoluzioni al futuro Concilio; e vi fece aderire l'Assemblea del Clero di Parigi, l'Università, i Curati, e i Capi del Capitolo Metropolitano, e i Superiori delle Comunità Secolari, e Regolari, de'quali altrove (*c*) Arnaldo deride *les sottes harangues, qui se sont faites dans les Assemblées.* Che si vuole di più, per credere fermamente, che i Brevi, e le stampe ordinate dal venerabile Pontefice fossero notissime e al Clero, e al Popolo Francese?

42. Mi lusingo, Eminentissimo Principe, che quest'accenno di prove sia per bastare, non dico all'Eminenza Vostra, che ha letto tutti questi libri, da me presentatile; ma a qualunque uomo ragionevole, che non gli abbia, e non voglia prendersi il pensiere

(*a*) *Tom.* 3. *lett.* 679. 13. *ottobre* 1688. *pag.* 134., *lett.* 685. *pag.* 145.

(*b*) Anche a questa Lettera fu risposto con un opuscolo, che ha per titolo: *Riflessioni di uno, che ama la verità, sopra la Lettera, che va publicando il signor Cardinal d'Estrèes.* La Lettera precede; e sono stampate ambe nella *Raccolta* mentovata alla *pag.* 17. In questa risposta, alla *pag* 201. si dice *di più Scritture, che corrono con approvazione, ed applauso per tutta l'Europa*; come notai poc'anzi delle nostre.

(*c*) *Lett.* 685. *pag.* 150. Tutti gli atti furono stampati in fogli volanti; e ristampati nel *Journal des Savans ann.* 1688. *tom.* 16. *pag.* 556. *e segg.* Ne parla anche il *Mercure hist. et polit. tom.* 5. *nov.* 1688. *pag.* 1043. *e segg.*

di rincontrarli. A suo tempo ne darò altre prove; e condurrò la storia, colle Memorie dei congressi de' Cardinali, ed altre, fino ad Innocenzo XII.; il quale terminò le controversie con reciproca soddisfazione in ottobre del 1693. (a).

43. In mancanza di queste prove dirette; chi ha impugnate le Amministrazioni Capitolari, ha recato quella del Breve di Clemente XI. a Monsignor de Solis, traslatato dal Re di Spagna Filippo V. da Lerida in Avila, scrittogli li 24. di agosto del 1709. (b); nel qual anno Filippo avea dichiarata rottura aperta colla Santa Sede; perchè il Pontefice avea riconosciuto in comune Re delle Spagne Carlo Arciduca d'Austria (c). Questo Breve è decisivo in sè; ma non ne parlerò, appunto perchè è notissimo, se non che per farvi sopra riflessioni, 1. che vi è un altro Breve al medesimo in data 10. di maggio 1710. (d), in cui il Papa lo encomia per aver prontamente ubbidito, di non accettare il nuovo Vescovato. 2. Io trovo in una vita manoscritta di Clemente XI, ove parlandosi di questo affare, si nota la pronta sommissione rispettosissima anche del Clero d'Avila, a cui era stato proibito di

(a) L'epoca giusta della sospensione è dalla metà dell'anno 1682. ai 26. ott. del 1693.; non quella citata dall'*Indirizzo* Parigino su riferito. Ved. l'Appendice, *num. 6.*

(b) *Bull. Clem. XI. pag. 99. Romæ* 1723.

(c) Vedansi i Brevi scritti da Clemente nello stesso anno agli Arcivescovi, e Vescovi della Spagna, a tutto il Clero Secolare, e Regolare, *Epist. et Brev. tom. 1. pag. 564. seqq.*; e l'opera dottissima, che scrisse il Card. Belluga, allora Vescovo di Cartagena, in data 26. novembre 1709. da Murcia con questo titolo: *Memoriale al Re Filippo Quinto sopra le materie pendenti colla Corte di Roma, ed espulsione del Nunzio di Sua Santità dalli Regni di Spagna, tradotta dall'idioma Castigliano.* Senza luogo di stampa; ma è Roma.

(d) *Epist. et Brev. tom. 1. pag.* 618.

dar poteri Capitolari a Monsignor de Solis; e il conforto, che ne prese tutto il Clero della Spagna, per mostrarsi coraggioso vieppiù nel fare il suo dovere contro le novità; a differenza di quanto rileva l'Arnaldo del suo. 3. Che Clemente da Cardinale era uno dei più impegnati contro le novità Gallicane, a segno, di volerne trattare, per quanto dicevasi, perfino nel Conclave dopo Alessandro VIII. (*a*). Era Segretario de' Brevi d'Innocenzo XI. (*b*): continuò ad essere il più occupato negli affari stessi, ed altri sotto i due susseguenti Pontificati; e stese il Breve di condanna dell' Assemblea del 1682. a nome del lodato Alessandro VIII., pubblicato da questo poco prima di passare a miglior vita (*c*). Dunque, dico io, possiamo credere, che il di lui primo Breve, e secondo, siano scritti nello spirito, e nei sentimenti stessi del suo Predecessore Innocenzo; o per dir meglio, che egli medesimo, eloquente, e dotto, quale era, abbia scritto quelli eziandio nel suo modo, e nel suo sentimento.

44. Nel tratto successivo c'è luogo a pensare, che questi Brevi primo, e secondo di Clemente fossero noti, e rispettati in Francia; quantunque il primo sia stato maliziosamente levato dalla edizione nuova del di lui Bollario fatta colà; soltanto lasciandone, per inavvertenza, che però confonde la mala intenzio-

(*a*) Così leggo nel *Diario di quanto è accaduto al Card. Chigi nel Conclave, nel quale è stato eletto in Pontifice Innocenzo XII.* 1691. Mss. Bibl. Chig. E. II. 46. *pag.* 58.: *Dicono, che Albano, mosso da Forbin, possa fare delle proposizioni sopra materie delle Chiese, Proposizioni dell' Assemblea di Francia del* 1682., *e della Regalia; ma io non lo credo; perchè S. E. troverà molti, che parleranno con vigore; non potendosi trattare di tali materie in Sede vacante; e che sono così difficili in Sede plena.*

(*b*) Polidor. *De vita Clement. XI. lib.* 1. *cap.* 20. *ann.* 1687. *pag.* 18. *Urbini* 1727.

(*c*) Bernino *Ist. delle Eres. tom.* 4. *pag.* 734.

ne di chi voleva occultarlo, la indicazione nel Sommario generale: o almeno diremo, che la Real Corte in quel tempo non pensasse più alla legittimità delle pretese Amministrazioni Capitolari: perocchè nell'occasione, che lo stesso Clemente nel 1717. negò le Bolle a quattro Vescovi nominati, per delle eccezioni personali (*a*); il Reggente Duca d'Orleans, ostinato a volerli senza difficoltà, fece scrivere nel 1718. dei pareri da molti Giureconsulti, e Teologi della Francia, per trovar modo di supplire al Beneplacito Apostolico; e nessuno propose le Amministrazioni. Ne abbiamo undici di questi voti, ristampati nel supplemento alle opere del Van-Espen, edizione di Napoli 1769. in 4., nei quali d'altro rimedio non si parla, che di ricorrere ai Metropolitani; come, aderendo al Capitolo Parigino, proposero negli anni ora scorsi alcuni Vescovi Italiani nelli loro abusivi, illegalissimi, scandalosi, *Indirizzi*, non richiesti in quei termini, secondo la dichiarazione del Vicerè d'Italia (*b*): quasi che l'antica giurisdizione dei Metropolitani, di dare la Istituzione Canonica, fosse divina, e loro originaria, e non delegata dalla Santa Sede in ogni tempo (*c*),

(*a*) *La vie de Philippe d'Orleans, tom. 1. pag. 202. à Londres* 1742. *in* 8. Lafiteau *Hist. de la Constit. Unigenitus, lib.* 3. Picot *Mém. pour servir à l'hist. Eccles. tom.* 1. *pag.* 107. Polidor. *De vita Clem. XI. lib.* 5. *cap.* 24. *pag.* 356. *ad ann.* 1717. Reboulet *tom.* 2. *pag.* 161. *ann.* 1717., l'autore della *Tradition de l'Eglise sur l'Instit. des Evêques, par.* 3. *sect.* 3. *pag.* 335. *à Liege* 1814.

(*b*) Vedi in Appendice, *num* 1.

(*c*) Vedasi il Motta *Dissert. de Metropolit. jure. Venet.* 1726. *in* 4., il P. Bianchi *della Potestà, e della Polizia della Chiesa, lib.* 1. *cap.* 2. §. 2. *segg. oper. tom.* 3. *lib.* 2. *cap.* 1. §. 17. *tom.* 4. Muzzarelli *loc. cit. num.* 21. *Du droit de Primauté du Souverain Pontife pour la confirmation de tous les Evêques, pag.* 113. *segg.*, l'autore poc'anzi citato della *Tradition de l'Eglise*,

da potersi riprendere ad arbitrio, e in disprezzo della medesima Sede; come quelli forse pretendevano per una ignoranza imperdonabile de' sagri Canoni, e della storia ecclesiastica (a).

45. Per la seconda parte delle riflessioni, il partito della Chiesa di Gand, che sostiene le Amministrazioni Capitolari, asserisce, che quella Chiesa è in possesso antico di farle in tal modo senza opposizione di veruno; e porta varj esempj di Vicarj Capitolari della Chiesa eletti Vescovi, i quali continuarono nel Vicariato. Ma questi esempj non sono a proposito; nè vi può esser Canone, che li proibisca; imperocchè lo spirito della Chiesa Santa nel Concilio Lugdunense, e le parole del Canone di esso, e di tanti altri, è di escludere gli intrusi per motivo di ambizione, e di avarizia, dall'entrare semplicemente, o dal salire sempre a un migliore, e maggior Vescovato; non chi per la savia sua condotta, e per i suoi meriti è prescelto legittimamente a presiedere anche da Vescovo a quella Chiesa stessa, che amministra legalmente sotto l'altro titolo. *Qui continuat*, *non attentat*, secondo la regola legale. La cosa è semplice, e non merita una maggior prova.

CAPO II.

46. Da questa prima disputa sulla legittimità del-

tom. 1. *e* 2. Vedasi anche *Sanctissimi D. N. Pii Papæ Sexti Responsio ad Metropolitanos Moguntin. Treviren. Colonien. et Salisburgen. super Nunciaturis Apostolicis*, *cap.* 8. *sect.* 3. *num.* 34. *pag.* 198. *seqq. edit.* 2. *Romæ* 1790.

(a) Non essendo quì luogo di parlare contro questi *Indirizzi*; mi contenterò di applicare ai loro autori ciò, che scrivea s. Gerolamo *Contra Ruff. lib.* 3. *cap.* 15. *oper. edit. Veron.* 1734. *tom.* 2. *col.* 545.: *Miror*, *quomodo probaverit Italia*, *quod Roma contempsit? Episcopi susceperint*, *quod Sedes Apostolica condemnavit.*

le Amministrazioni Capitolari, nasce l'altra, che si fa da molti; se gli atti fatti da quegli Amministratori siano illeciti soltanto; o irriti, invalidi, e nulli assolutamente. Io sto per questa seconda opinione; nè posso ammettere la distinzione di taluno, che gli atti dell' Amministrazione sì fatta di Parigi sotto il nome dell'Eminentissimo Cardinal Maury, siano illeciti soltanto; perchè la Santità di Nostro Signore Papa Pio VII. nel Breve al medesimo sotto il dì 5. novembre 1810. da Savona, non ha detto espressamente, che siano irriti, nulli, invalidi, e di niun valore; come lo ha detto nell' altro citato Breve dei 4. decembre 1810. all' Arcidiacono Averardo Corboli (a), per Monsignor d'Osmond, Vescovo di Nancy, nominato Arcivescovo, e Amministratore intruso della Metropolitana Fiorentina. Il silenzio del primo Breve di Sua Santità non giustifica ciò, che sempre è stato condannato non solo dal lodato Clemente XI.; ma da tanti altri sagri Canoni, che potrebbero addursi da tutta la veneranda antichità; specialmente dalle Costituzioni di Bonifacio VIII. (b), d'Alessandro V. (c), d'Innocenzo VIII. (d), di Giulio II. (e), e Giulio III. (f); e dal Santo Padre stesso, dichiaratosi poscia meglio nel Breve dei 19. decembre al Canonico, Vicario vero Capito-

(a) Sono inseriti amendue questi Brevi nella *Raccolta di documenti autentici sulle vertenze insorte fra la S. Sede, ed il Governo Francese nell' usurpazione degli Stati della Chiesa, dall' anno 1805. all' epoca felice del ritorno del S. Padre Pio Papa VII. alla sua Sede, tom. 3. pag. 294. segg.*, e in molti altri libri.

(b) *Extrav. Injunctæ.*

(c) *Ex injuncto nobis. Nonis april.* 1410. *Bullar. Rom. edit. Main. tom.* 3. *par.* 2. *pag.* 412.

(d) *Ad reformandum. Non. Aug.* 1485. *tom.* 3. *par.* 3. *pag.* 203.

(e) *Romani Pontificis. V. Kal. Aug.* 1505. *ibid. pag.* 265.

(f) *Sanctissimus in Christo.* 1554. *tom.* 4. *par.* 1. *pag.* 306.

lare della Chiesa Parigina, signor Abbate d'Astros; inserendogli pur copia del Breve al Corboli (*a*).

47. Per dirne qualche cosa di più, non mi fermerò sulle dispute tanto celebri della nullità delle ordinazioni, e tal altro atto di Costantino pseudopapa nell'anno 769, e di altri invasori, e intrusi consimili. Possono leggersi presso il Morino (*b*), lo Sbaraglia (*c*), l'a Bennettis (*d*). Diremo solamente ciò, che hanno operato, e scritto contro Vicarj Capitolari, e Generali, lo stesso Clemente XI., Alessandro VII., e il nostro sempre lodato Innocenzo XI.

48. Di Clemente XI., per continuare il discorso di lui, io trovo, che il dì 4. febraro 1708. scrisse Breve (*e*), per dichiarar nullità di due Amministratori delle Chiese di Gnesna, e Uratislavia, eletti dai loro Capitoli, e Canonici per abuso di laicale Potestà, e in pregiudizio del moderno eletto Arcivescovo; e dichiarò insieme nulli tutti gli atti seguitine; condannandoli, rivocandoli, abolendoli. Nel dì 7. luglio 1708. in altro Breve al Capitolo, e Canonici di Colonia (*f*), e in altro contemporaneo al Capitolo, e Canonici di Liegi (*g*), e al Capitolo, e Canonici di Ratisbona (*h*), ordina loro, che non rimovano dalle loro Chiese il Vicario, ossia Officiale generale eletto dall'Arcivescovo.

(*a*) Nella stampa fatta ultimamente in Liegi, 1814. in 8., del Breve al Vicario d'Astros, manca il Breve incluso; ma dal contesto del primo è chiaro, che il mancante è il Breve al Corboli; e altronde è indubitato.

(*b*) Morin. *de Sacr. Ordinat. par.* 3. *exerc.* 5. *cap.* 1. *seqq.*

(*c*) Sbaralea *Disput. de prav. ordinat. cap.* 5. §. 9. *de ordinatis ab intrusis, seu invasoribus.*

(*d*) *Privil. S. Petri, par.* 2. *tom.* 4. *pag.* 468.

(*e*) *Bullar. pag.* 84.

(*f*) *Epist. et Brev. tom.* 1. *pag.* 486.

(*g*) *Loc. cit. pag.* 485.

(*h*) *Pag.* 487.

Elettore; e non ne costituiscano un altro in luogo di questo, come richiedevasi a nome di Cesare; minacciando, che altrimenti tutti gli atti indi seguiti sarebbero stati invalidi, e nulli. Il dì 15. luglio 1713. scrisse Breve (a) al Capitolo, e Canonici di Nizza, ai Cittadini, e a tutta la Diocesi; dichiarando, che erano, e sarebbero stati irriti, vani, e di niun valore in perpetuo tutti gli atti fatti dall' Officiale, che aveva intruso in quella Cattedrale il Metropolitano d'Embrun; e che il medesimo dovessero evitare come scomunicato. Altro Breve, in fine, scrisse il dì 10. marzo 1714. al Capitolo, e Canonici di Girgenti; ordinando loro, di non riconoscere il Vicario generale Formica, che vi si era intruso a dispetto dell' Arcivescovo, allontanatone per ordine del Governo secolare; e dichiarando invalidi, nulli, e di niun valore gli atti, che avesse fatti; ed esso incorso nella scomunica maggiore (b).

49. Alessandro VII. nell' anno 1662., vale a dire non lontano dall' anno 1682., allorchè per la dimissione dal Cardinal de Retz, fatta in prigione, dell' Arcivescovato di Parigi in mano soltanto del Re Luigi XIV. (c), il Capitolo si credè libero padrone di eleggere i Vicarj Capitolari, come in Sede Vacante, secondo i Canoni; ammonì con Brevi il Capitolo del suo mal operato; e dichiarò nulli gli atti fatti dai Vicarj, e perfino le ordinazioni. E'vero, che i Parlamenti qualche volta avevano sostenute simili deputazioni in qualche altra Cattedrale; ma si sa, che spesso pure il Consiglio del Re cassava questi Arresti (d). La colpa era degli Eccle-

(a) *Loc. cit. tom. 2. pag.* 326.
(b) *Ibid. pag.* 380.
(c) Vedasi in Appendice, *num.* 7.
(d) Vedansene i documenti in Appendice, *num.* 8.

siastici, che ricorrevano a quel sostegno in disprezzo de' sagri Canoni, e delle proibizioni dei Sommi Pontefici; e contro l'osservanza della Chiesa Gallicana medesima (a). Ora mi si dica, se portando il suddetto esempio abusivo, e tal altro ancora, si potrebbe provare una legale consuetudine derogatoria di tanti Canoni, contro le condanne dei Sommi Pontefici, e la confessione della Chiesa Gallicana? A questi si paragoni il caso nostro identico nelle circostanze.

50. Aggiugniamo a questo esempio ciò, che riporta il più volte citato Arnaldo (b) dell' Arcivescovo di Tolosa, Monsignor de Marca, il quale benchè ammonito con Breve dal Papa Innocenzo XI., di non immischiarsi nella Chiesa di Pamiers, sotto pena di scomunica *ipso facto*; ciò non ostante volle governarla col mezzo del suo Vicario, che vi commise orribili violenze, sotto la garanzia delle autorità secolari, con tanto danno di quella Chiesa, e pubblico scandalo. *La conduite qu' on a tenue envers feu M. l'Archeveque de Toulouse, confirment ce même sentiment. Le Pape lui avoit adressé un Bref, par le quel il lui defend de se mêler du gouvernement de l'Eglise de Pamiers, sous peine d'excommunication*, ipso facto. *Il n'a pas laissé depuis de la gouverner par le grand Vicaire, qu' il y a établi, et qui a éxercé sous son autorité les plus horribles violences du monde.* Ma il zelante, e sempre coerente a sè medesimo, venerabile Pontefice, non si fermò alla sola scomunica: dichiarò pure nulli, invalidi affatto, e di niun valore gli atti tutti fatti dal Vicario, e da altri intrusi, e perfino i matrimonj, e le

(a) *Mém. du Clergé*, *tom.* 2. *col.* 385. 388. Vedansi nell' Appendice, *num.* 6.

(b) *Tom.* 3. *lett.* 667. *pag.* 109. 3. *giugno* 1688.

assoluzioni sagramentali. E'stampato (a) il Breve diretto *dilectis filiis Joanni Cerle, Canonico et Præcentori, et Vicario generali, Capitulo et Canonicis regularibus Ecclesiæ Apamiensis*, in data 1. gennaro 1681., ove il Papa dice inoltre: *Omnia ab ipsis eo nomine acta, vel agenda, decreta, vel decernenda, cum omnibus et singulis inde secutis, et quomodolibet secuturis, temerarie, et a non habentibus potestatem attentata, ideoque irrita et inania, ac nullius roboris fuisse, nec unquam fore declaramus... Monentes insuper utriusque sexus fideles, de quorum æterna salute solliciti esse debemus, invalidas esse, ac fore confessiones, quas Presbyteri Sæculares, vel Regulares vigore facultatis a prædictis nulliter electis, vel deputatis Vicariis, audierint, vel in posterum audient; nulla, et invalida matrimonia coram Sacerdote, non Parocho Canonice ingresso, contracta, vigore licentiæ ab eis concessæ; ac proinde sic contrahentes in concubinatu victuros. Idemque de Parochiis, et aliis Beneficiis per eos collatis decernimus, et ordinamus; et de licentiis concionandi, et de quocumque alio actu, aut decreto per eos facto, vel faciendo.* Ce lo attesta pure l'Avvocato Francesco Poitevin (b); e in compendio, dando l'estratto della di lui opera, gli Atti degli Eruditi di Lipsia (c): *Pontifex tanto cum rigore adversus ista omnia semet opposuit, ut excommunicaret omnes, qui Regio jussu in Diœcesi illa munia Ecclesiastica invaserant, nominatim Archiepiscopum Tolosanum; utque omnes confessiones illis*

(a) *Inventaire des pièces concernant l'affaire de l'Eglise de Pamiez 1681. seconde partie, pag.* 1. S. Santità il dì 13. gennaro tenne apposta un Concistoro; e poco dopo fece distribuire ai Cardinali un *Ristretto delle cose occorse nell'affare della Regalia*, stampato ivi appresso al Breve, *pag.* 8. *segg.*

(b) François Poitevin *l'Eglise de France affligée, ou l'on voit les entreprises de la Cour &c. Colon.* 1688. in 8.

(c) *Acta Erudit. Lips. maii* 1689. *pag.* 267.

factæ, tum omnia matrimonia, quæ consecrarent, irrita essent. Innocenzo ne scrisse anche Brevi assai forti al Re Luigi XIV.: il che mostra sempre più, quanto ei vegliasse contro tutti i disordini; e che non era possibile, che avesse taciuto contro le Amministrazioni Capitolari, le quali interessavano tanto più in grande la Francia tutta; non che una Diocesi assai mediocre per estensione, e per celebrità. *Ces considerations*, scrisse un Anonimo del tempo (*a*), *que N. S. P. le Pape a representées au Roy d'une maniere si forte, et si touchante dans les Brefs qu' il luy a adressez, donnent lieu d'esperer une heureuse issue de cette affaire.* Parla di questi Brevi anche l'Arnaldo altrove, e più diffusamente dei torbidi eccitati nella Diocesi di Pamiers dall' Arcivescovo di Tolosa (*b*).

51. Quantunque poi Sua Santità nel detto Breve al Cardinal Maury non abbia dichiarato espressamente, che tali atti erano illeciti, irriti, e nulli per questa ragione della sola Amministrazione Capitolare abusiva; il silenzio, come si disse, non deroga ai Canoni, che si suppongono conosciuti a chi vuol farsene un dovere; ma non doveva affettarsi ignoranza, che fossero nulli per l'altro capo del passaggio dalla Sede di Montefiascone a quella di Parigi, che Sua Santità rimproverò a chiare note all' intruso a tenore de' sagri Canoni; secondo i quali, se il signor Cardinale è decaduto dal primo Vescovato, e dall' Arcivescovato seguente; molto meno potrà sostenersi, che gli atti fatti sotto la sua autorizzazione siano validi, senza aver più titolo, e diritto alcuno di poterli fare. Non ometteremo an-

(*a*) *Traité général de la Regale*, *par.* 4. *chap.* 16. *pag.* 181. *ann.* 1681. *in* 4.

(*b*) *Consider. sur les affair. de l'Eglise*, *tom.* 37. *pag.* 594. e 603. *segg.* Veggasi l'Appendice, *num.* 8.

cora di dire ciò, che tutti sapevano, o dovevano sapere, e che Sua Santità mette in vista all' Eminentissimo; ricordandogli un Breve perciò scritto da Savona li 26. agosto 1809. al Cardinal Caprara, Legato a Parigi (*a*); l'essere cioè decaduto l'Imperatore da ogni diritto di nominar Vescovi, secondo le più comuni leggi, da non ignorarsi in quegli anni assai più tumultuosi, e infelici di quelli ricordati di Luigi il grande.

52. In ultimo sarà ben a proposito il riferire l'anedoto di una parte del discorso, tenuto dall' Imperatore medesimo il dì 30. di aprile 1810. al Clero di Malines nelli seguenti termini: *Votre Archevêque, je l'ai nommé; il a obtenu ses Bulles du Pape; mais ces Bulles manquent quant a la forme: je ne peux pas les admettre ainsi; il y a donc vacance de place. Que le Chapitre Metropolitain regisse son Eglise par les Vicaires généraux. Je ne veux pas, que les Evêques administrent sans avoir leur Institution du Pape. Mais le Chapitre peut faire usage de son ministère, & tout est en ordre* (*b*). Voleva, e non voleva; ma questa volubilità erronea, e scismatica, poteva saperla, e approfittarsene, il Capitolo di Gand, assai vicino a Malines.

53. Tanto, Eminentissimo Principe, credo possa esser sufficiente al proposito mio in anticipazione del resto, all'unico oggetto, di coadjuvare, come dissi in principio, a porre al più presto un termine a una disputa ormai divenuta scandalosa; aspettando con tutto il più ossequioso rispetto quanto probabilmente sarà

(*a*) E' inserito nella citata *Raccolta di documenti autentici &c. pag.* 290.; e nell' opuscolo *Il rapimento da Roma, e viaggi di S. S. Pio VII. gloriosamente regnante, pag.* 17.; ma vi è sbagliata la data, 16. *agosto*, in vece di 26.

(*b*) Per intero, e tradotto in Italiano si legge nell'opuscolo suddetto *Il rapimento ec., pag.* 22. *segg.*, col titolo: *Udienza data dall' Imperatore al Clero di Malines li* 30. *aprile* 1810.

per decidere il Sommo Pastore, e Maestro della Santa Madre Chiesa Cattolica, in conferma, e dichiarazione maggiore di ciò, che già veneriamo emanato dalla sapienza, e dottrina Apostolica della Santità Sua nei due Brevi summentovati.

Dalla Biblioteca Chigiana li 25. gennaro 1815., giorno della Conversione di s. Paolo.

APPENDICE
DI DOCUMENTI AUTENTICI.

Num. 1. *per la pagina* 9.

Contro tutto l'*Indirizzo* del Clero Metropolitano di Parigi è stato già stampato più d'un libretto; ma particolarmente è da ricordarsi quello del ch. Abbate Muzzarelli (*a*). Io stimo bene per prima risposta, di contraporgli la dichiarazione seguente del Vicerè d'Italia, dalla quale si rileva, almeno apparentemente, che tutto il detto di più nell' *Indirizzo Parigino*, e negli *Italiani*, è fuori di proposito; e non può riputarsi, almeno per molti, che come un effetto, e un prodotto di teste alterate dalla paura, più che da vero sentimento; molto più per i Vescovi, e Capitoli Italici; alcuni de' quali furono sorpresi; alcuni per età incapaci si viddero fatto l'*Indirizzo* senza previa loro intelligenza; ed alcuni se lo viddero alterato, e toltone quanto vi poteva essere di onorifico per la prima Sede. Alcuni per altro hanno ecceduto scandalosamente nelle dottrine, messe fuori, e come Vescovi, e più come Vescovi Italiani. Come tali, e per tutti i titoli dipendenti dalla Santa Sede, addottare le IV. famose Proposizioni dell' Assemblea Gallicana del 1682.; e protestare, di *sostenerle fino alla morte* come *la costante dottrina più pura della Chiesa!* La dottrina, così detta, di una figlia, di una creatura della Chiesa Romana, dovrà prevalere a quella della madre, della mae-

(*a*) Nell' opera citata alla *pag.* 14., ivi *num.* 23. *pag.* 244. *segg.*

stra universale? La tradizione della Chiesa Gallicana potrà essere diversa, e migliore di quella della Romana, capo, e radice di tutte, da cui essa l'ha ricevuta? Con qual diritto si potrebbe dire alla madre Chiesa Romana: voi vi credete *infallibile*; ed io lo nego? Se le Libertà Gallicane si dicono fondate negli antichi privilegi, loro accordati dai Sommi Pontefici, e dai Canoni; dove è quello, che l'autorizzi a negare al Papa l'infallibilità? Può darsi per immaginazione questo privilegio? Così dirò delle tre altre Proposizioni. Il Bossuet medesimo vedutosi stretto, dopo quella emissione, da tanti libri dottrinali, e da taccie teologiche; non ebbe altro scampo, se non che di protestare nella difesa di esse Proposizioni (a), che il Clero non aveva *definite* quelle come di fede; che non erano se non che *opinioni*. Misero rifugio! E una opinione, contradetta con tanto strepito dalla Chiesa Romana, e da tutte le altre: non sostenuta nemeno in Francia in tutti i secoli, nè da tutti; anzi combattuta da tanti santi, e dotti Vescovi, e scrittori d'ogni specie di quel Clero, dell' Università Parigina, e della Sorbona (b), si giurerà, perchè dal Governo si faceva fin da Luigi XIV. giurare in Francia; e si prometterà di sostenerla fino alla morte? Sarà una materia teologica di giuramento lecito, di una specie di voto? Chi non sa le dispute contro il così detto *voto sanguinario* della Spagna; quantunque si trattasse di una materia appoggiata a fondamenti così rispettabili? (c).

Come parlar più di Libertà Gallicane, di privi-

(a) *Defensio decl. Conv. Cleri Gall. in præf.*

(b) Veggasi per tutti il P. a Bennettis *Privil. S. Petri*, *par. 1. tom. 2. pag. 516. seqq.*, che ne tratta egregiamente sopra tutti.

(c) Ved. il Gener *Theolog. dogmat. schol. tom. 1. pag. 29. e 194.*

legi inviolabili, *d'antico diritto comune, di potestà degli Ordinarj*; e sopra tutto, come si sosterrà la superiorità dei Concilj al Papa, e che esso sia indispensabilmente obbligato a regolar l'uso della sua potestà secondo i Canoni (ossia, come pretende l'*Indirizzo Parigino*, non essendovi nella Chiesa veruna podestà indipendente dai Canoni), dopo l'ultimo Concordato, voluto, e confermato del Governo politico, col quale il S. P. Pio VII. per un momento sospese tutto l'Episcopato in Francia; per il bene comune obbligò diversi Vescovi a rinunziare; altri gli ebbe per dimessi, benchè negativi, e reluttanti per non pregiudicare alle Libertà Gallicane, come confessarono nei loro scritti: ridusse, e variò le Diocesi; diede una nuova seconda missione Romana ai Vescovi tutti; in somma derogò con un fatto solo di pienezza di potestà Apostolica, riconosciuto, e ratificato da tutta la Chiesa Gallicana, non contradetto dalla universale, a tutti, e singoli Concilj su tale vertenza?

Meglio avrebbero fatto i nostri Vescovi Italiani di attenersi alla vera, e sicura dottrina propugnata dalla Chiesa Gallicana, non da' pochi Vescovi, come nel 1682., ma plenaria nell'Assemblea del 1626., intorno alla prima, e più interessante delle Proposizioni, che riguarda il rispetto, che i Vescovi devono particolarmente alla Santa Sede, al Successore di s. Pietro, al Vescovo dei Vescovi, al Vicario di Gesù Cristo, e sua infallibilità; contro la quale i *Libertini* fin d'allora cercavano di alzar cattedra di pestilenza. Non sarà mal fatto di opporre questo pezzo prezioso ai suddetti *Indirizzi*; riservandomi a trattare a parte questo articolo della *Infallibilità* coi documenti di tutto ciò, che scrisse Alessandro VII. contro le censure della Sorbona intorno alla medesima.

Advis de l'Assemblée Génerale du Clergé de France du 1625. à Messieurs les Archévesques, & Evesques de ce Royaume, Chap. 137.

C'est un des grands tesmoignages de l'amour qu'on porte à Dieu, quand on respecte et honore ceux, qu'il a constitués en ce monde pour estre son image, y tenir sa place, et en son lieu suppleer visiblement aux necessités des hommes, pour le salut de leurs ames. Ce qu'ayant esté donné prerogativement aux souverains Pontifes par dessus tous les Evesques; il est bien raisonnable que se recognoissants ses inferieurs, ils leur portent tel honneur, respect et reverence, qu'à leur exemple tout le reste des hommes fașe la mesme chose. Les Evesques donc seront exhortez d'honorer le Sainct Siege Apostolique et l'Eglise Romaine, fondée dans la promesse infaillible de Dieu, dans le sang des Apostres et des Martyrs, la Mere des Eglises; et laquelle, pour parler avec S. Athanase, est comme la teste sacrée, par laquelle les autres Eglises, qui ne sont que ses membres, se relevent, maintiennent, et conservent: Respecteront aussi nostre Saint Pere le Pape, chef visible de l'Eglise universelle, Vicaire de Dieu en Terre, Evesque des Evesques et Patriarches; en un mot, successeur de Sainct Pierre; auquel l'Apostolat et l'Episcopat ont eu commencement, et sur lequel Jesus-Christ a fondé son Eglise, en lui baillant les clefs du Ciel, *avec l'infaillibilité de la Foy, que l'on a veu miraculeusement durer immuable en ses successeurs jusques aujourd'huy*: Ce qu'ayant obligé les fidelles Orthodoxes à leur rendre toute sorte d'obeissance, *et de vivre en deference à leurs saincts Decrets et Ordonnances*; les Evesques seront exhortés *de faire continuer la mesme chose, et reprimer tant qu'il leur sera possible les esprits libertins, qui veulent revoquer en doute et mettre en compromis cette saincte, et sacre authorité, confirmée par tant de Loix divines et positives: et pour monstrer le chemin aux autres, ils y defereront les prémiers.* Or estant besoin d'une assistance particuliere du Sainct Esprit, pour conduire un gouvernement si important, tel qu'est celuy de l'Eglise universelle; les Evesques ordonneront, qu'en toutes les Prieres de leurs Dioceses, il en soit fait une particuliere, pour le Sainct Pere qui sera seant en la Chaire de S. Pierre, afin qu'aidé des suffrages de tous les fideles, tous ses soins et toutes ses peines reussissent à la gloire de Dieu, au bien de son Eglise, et au salut des ames.

Altra prova di quanto dovevano esser cauti, e prudenti gli scrittori degli *Indirizzi*, nell' avanzare tanto impegno di sostenere delle *opinioni*, supposte imprudentemente *dottrine certe*, non generali nemeno in Francia; ma anzi contradette da moltissimi, e dal Clero medesimo; poteano averla da uno scrittore forense, o meglio fautore delle più estese Libertà capricciose, sostenute dai Parlamenti di quel Regno, il quale porta le pretensioni all' eresia. Anche di questo scrittore porteremo un intero capitolo; maravigliosamente a proposito, per mettere almeno taluni in diffidenza dell' impegno, che hanno preso.

Mémoire sur les Libertés de l'Eglise Gallicane (a).

Article 116. Le Clergé peu soigneux de veiller à la conservation de nos maximes.

Quelque intéressé que le Clergé puisse être à les conserver dans leur pureté, nous sommes forcés d'avouer, que s'il en eut été le seul dépositaire, il y auroit long-tems, qu' elles seroient oubliées ou proscrites. Depuis que Gregoire VII. a mis au jour ses prétentions sur le temporel des Rois, on n'a jamais vu les Evêques s'opposer avec fermeté aux entreprises de la Cour de Rome. Dans les Conciles, qui furent assemblés sous Gregoire VII. et dans ceux qui furent tenus sous ses successeurs, on chercheroit inutilement quelque vestige de réclamation de leur part. Lorsque Philippe Auguste fut excommunié par Urbain II. et son Royaume mis en interdit, les Evêques consentirent à cette sentence, et l'exécuterent; ce qui obligea ce Prince, suivant le témoignage de son Historien (b), d'en priver plusieurs de leurs dignités, et de bannir plusieurs Prêtres et plusieurs Chanoines, après avoir confisqué leurs revenus. Avec quels égards et quels respects ne reçurent-ils point Thomas Archevêque de Cantorbery, lorsqu' obligé de sortir d'Angleterre, où il contestoit à son Prince les droits les plus légitimes de sa Couron-

(a) *A Amsterdam* 1755. *in* 12.
(b) Rigord *de Gest. Philippi Aug.*

ne, il vint en France? Les Evêques François, qui se trouverent au quatriéme Concile de Latran, confirmerent la donation que le Concile de Montpellier avoit faite à Simon de Montfort des terres de Raymond Comte de Toulouse; aucun d'eux ne s'y opposa au pouvoir que le Pape s'y attribuoit de priver de leurs dignités les Princes qui ne travailleroient point à la destruction des Albigeois, et de délier leurs sujets du serment de fidélité. Dans le Concile de Lyon, lorsque le Pape excommuniant l'Empereur Frederic II., éteignit son cierge, ils firent tous la même cérémonie; et si l'on en croit Matthieu Paris, la déposition de cet Empereur ne fut pas l'ouvrage du Pape seul. Innocent IV. ne la prononça qu'après avoir pris les suffrages des Evêques. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils firent publier dans leurs Diocéses la sentence du Pape. Elle le fut à Paris; et le même Matthieu Paris nous a conservé la maniere singuliere dont elle le fut par un des Curés de cette ville. « J'ai „ l'ordre, dit ce Curé (*a*), de denoncer excommunié l'Empe„ reur Frederic, je n'en sçais point la cause; mais je sçais „ qu' il y a un grand differend entre lui, et le Pape: je ne „ sçais qui a tort, ni qui a raison; mais autant que j'en „ ai le pouvoir, j'excommunie celui des deux qui fait in„ jure à l'autre, et j'absous celui qui la souffre. „ Dans le differend, qui survint entre Philippe le Bel et Boniface VIII., on ne remarqua point dans le Clergé le même zéle, ni la même ardeur que dans les autres Corps de l'Etat. La Noblesse et le Tiers-état avoient répondu au Roi, qu'ils étoient prêts d'exposer leurs biens et leurs personnes, jusqu'à souffrir la mort et toutes sortes de tourmens, plûtôt que d'endurer les entreprises du Pape, quand même le Roi voudroit les tolérer ou les dissimuler; mais les Evêques demanderent du tems pour délibérer sur cette affaire: ils s'efforcerent d'excuser le Pape; et ce ne fut qu'après qu'on leur eut déclaré que s'ils persistoient dans un avis contraire à celui de la Noblesse et du peuple, ils seroient tenus pour ennemis du Roi et du peuple, qu'ils promirent d'assister le Roi de leurs conseils et de secours convenables pour la conservation de sa personne, des siens, de sa dignité, de la liberté et des droits du Royaume. Au Concile de Vienne, où presque tous les Evêques étoient François, ils rejetterent la Requête que le Roi avoit présenté contre la mémoire de Boniface VIII. Dans le Concile de Co-

(*a*) Matth. Paris. *ad ann.* 1245.

stance, ils concoururent avec les autres à former le Décret, qui privoit de leur dignité les Princes, qui mettroient obstacle au voyage de l'Empereur Sigismond. Au Concile de Trente il n'y eut que huit Evêques qui s'opposerent aux douze articles de réformation, qui avoient été dressés, et qui portoient les plus mortelles atteintes aux droits des Souverains. Quelque contraires que soient la plûpart des réglemens de ce Concile à nos usages et a nos maximes, dans les Conciles provinciaux qui se sont tenus depuis, et dans les Assemblées générales, ils ont fait des Décrets pour le recevoir, et présenté des remontrances sans nombre, pour engager le Roi à le recevoir pour la discipline, aussi-bien que pour la foi. La Bulle d'excommunication de Henri IV., qui déclaroit ce Prince incapable de parvenir à la Couronne, avoit été sollicitée par deux de nos Evêques, et fut reçue par la plûpart. Le Parlement ayant ordonné en 610. à la Faculté de Théologie de Paris de renouveller le Décret par lequel elle avoit condamné la doctrine meurtriere de Jean Petit, le Clergé par les mouvemens, que se donnerent Henri de Gondi Evêque de Paris, Rose de Clermont, et Miron d'Angers, empêcha que le Décret ne fût publié. Dans les Etats de 1615. de 1616. le Clergé s'opposa encore à l'article, que le Tiers-état vouloit insérer dans son cahier, concernant la sûreté et l'indépendance des Rois: il soutint par la bouche du Cardinal du Perron, qu' en cas d'hérésie ou d'infidélité de la part des Princes, leurs sujets pouvoient être déliés du serment de fidélité Richer dans ses travaux pour faire revivre l'ancienne doctrine de la Faculté de Théologie de Paris, ne trouva d'opposition que de la part du Clergé. Son Traité de la Puissance Ecclesiastique et Politique fut censuré par un grand nombre d'Evêques, et notamment par l'Archevêque d'Aix et les Evêques de Riez, de Fréjus et de Sisteron qui, dans la condamnation qu' ils en firent, ne réserverent point les droits, ni les Libertés du Royaume. Quelles contradictions n'essuya point, dans le sein même du Clergé, la censure dressée en 1626. par l'Evêque de Chartres, contre les Livres d'Eudemon et de Keller attentatoires à l'autorité des Souverains? En 1531. dix-neuf Evêques, à la tête desquels étoit le Cardinal de la Rochefoucault, censurerent le Recueil des Libertés de l'Eglise Gallicane dressé par Messieurs Pithou. En 675. le Clergé fit réimprimer la Harangue du Cardinal du Perron, qui propose comme une Doctrine tenue par toute l'Eglise Catholique, et même par l'Eglise Gallicane jusqu' à la venue de Calvin, que quand un Prince vient à violer

le serment qu'il a fait à Dieu et à ses sujets de vivre et de mourir dans la Religion Catholique, ce Prince peut être déclaré déchu de ses droits, comme coupable de félonie envers celui à qui il a fait le serment de son Royaume, c'est-à dire, envers Jesus-Christ, et ses sujets être absous en conscience, et au Tribunal spirituel et Ecclésiastique du serment de fidélité, qu'ils lui ont prêté. En 1693. la plûpart de ceux qui avoient souscrit la déclaration de 1682., témoignerent au Pape leurs regrets de ce qu'ils avoient fait dans cette Assemblée, et consentirent à ce qu'il fût regardé comme non-avenu. Lorsque la Légende de Gregoire VII. parut en 1729., de ce grand nombre d'Archevêques et d'Evêques qui composent le Clergé de France, il ne s'en est trouvé que cinq ou six qui ayent réclamé en faveur de la Doctrine de l'Eglise Gallicane; et quoique le Roi eût fait connoître à l'Assemblée de 1730. que son intention étoit que les Evêques condamnassent cette Légende, non seulement le Clergé ne le fit point; mais adoptant les maximes du Cardinal du Perron, que les Rois sont vassaux et tributaires du Royaume de Jesus-Christ et que quand ils viennent à lui declarer la guerre et à rompre le serment, qu'ils lui ont fait, ils tombent, en contumace de félonie divine, et se rendent incapables des fiefs qu'ils tiennent de leur Souverain, et indignes d'être reconnus pour ses Lieutenans par leurs sujets; il lui déclara par la bouche de l'Evêque de Nismes, que son Regne étoit foudé sur la Catholicité, et qu'il devoit toujours se soutenir sur les mêmes principes. Ne les a-t-on point vus en 1750. soutenir qu'ils étoient exempts de droit divin de contribuer aux charges de l'Etat? En 1752. aucun d'eux s'est-il élevé contre la proposition soutenue publiquement, que Jesus-Christ comme homme est en même tems Roi spirituel et temporel, qui est celle qui sert de principe à toute la Doctrine erronée du Cardinal du Perron, et ne soutiennent-ils point tous aujourd'hui, que le Prince n'a point le droit de connoître des fonctions exterieures et publiques du ministére Ecclésiastique? Le zéle et la fermeté du Clergé ne sont donc point une ressource pour la manutention de la Doctrine et des maximes de l'Eglise Gallicane. Les Evêques sur-tout, liés à la Cour de Rome par le serment de la plus étroite vassalité, peuvent-ils agir avec vigueur pour la conservation de principes diamétralement opposés à ses prétentions?

Un poco più di lettura imparziale degli Arresti dei varj Parlamenti, e degli scritti dei legali Francesi, persuaderà chiunque, che non tanto qualche Teologo pregiudicato, come la Teologia di Lione; quanto quei Parlamentarj sostengono con tutto l'impegno le IV. Proposizioni, e le tante altre da loro coniate; delle quali, per esempio, i Censori Parlamentarj della Raccolta dei Concilj del P. Arduino francamente asseriscono, che *on tient en France pour maximes constantes et inviolables*; *fixum*, *ratumque in Gallia habetur* (a).

Lettera di S. A. I. il Principe Vicerè all' Arcivescovo d'Urbino (b).

Ho ricevuto, signor Arcivescovo d'Urbino, il vostro Indirizzo, e la deliberazione del vostro Capitolo. Il vostro Indirizzo mi è stato piacevole. Esso onora il vostro carattere come Vescovo e come suddito. Mi sono dunque fatto un piacere di porlo sott' occhio di S. M. — Intorno alla deliberazione del vostro Capitolo, io non la sottoporrò a S. M.; e ve la rimando. — Il vostro Capitolo era libero, interamente libero, di non esternare alcuna opinione. In materia di coscienza, non ho mai richiesto nulla. Ma il vostro Capitolo avrebbe fatto meglio di tacere, che di parlare. — Il Capitolo d'Urbino avrebb' egli la pretensione, di essere più illuminato, e più savio che tutta la Chiesa del Regno?

Del resto io credo poter desumere dalla sua deliberazio-

(a) *Avis des Censeurs nommés par la Cour du Parlement de Paris, pour l'Examen de la nouvelle Collection des Conciles faite par les soins du Pere Jean Hardouin Jesuite; avec les Arrêts du Parlement qui autorisent ledit Avis, et l'Arrêt du Conseil qui en a empeché la publication. A Utrecht MDCCXXX. in 4. pag. 95.*

(b) Ricavata dal *Giornale del Campidoglio*, *num.* 29. *Roma* 9. *marzo* 1811. Nella *Raccolta degli Indirizzi presentati a S. A. I. il Principe Vicerè dal Clero del Regno d'Italia, aggiuntivi quelli presentati a S. M. l'Imperatore e Re dal Clero di Parigi ec. come sono riportati nel Giornale Italiano. Milano* 1811. *tomi* 2. *in* 12., e *tomo uno in* 4., non è riportato.

ne, che esso non ha nemmeno capita la questione, che occupa in oggi i buoni spiriti; e sopra la quale tutti i Prelati e tutti i Capitoli del Regno si sono già esternati con tanta saviezza e lealtà. — Ecco il quesito, sul quale li vostro Capitolo poteva parlare, o tacere a suo piacimento.

„ E egli più proficuo alla Religione, di ricorrere alle di„ scipline osservate dalla Chiesa universale, durante undici „ secoli, per dare Pastori alle Chiese vedove; che di lasciare „ senza Vescovi tutte le diocesi? „

Mi pare che gli uomini veramente attaccati alla Religione non possano essere in dubbio, per risolvere un pari quesito; e mi pare ancora, che quegli, il quale lo risolverebbe in un modo contrario, non darebbe gran prova nè della sua saviezza, nè della sua pietà, nè del suo attaccamento allo Stato, e specialmente della sua fedeltà al Sovrano. — Del resto il vostro Capitolo farà ciò, che gli piace. Non ho, ve lo ridico, richiesto Indirizzi di alcuno; ma non ricevo se non quelli,, che sono uniformi all'interesse della Religione e dello Stato. « — Su „ di ciò, sig. Arcivescovo, prego Iddio, che vi abbia nella sua Santa custodia.

Milano, 23. febraro 1811.

Chi poi sa bene la condotta tenuta dal Governo Italico, e Francese nel richiedere gl' *Indirizzi*; sa ancora pur troppo, che si volevano in quei termini poco più, poco meno, sebbene il Governo non volesse comparire; a segno di far cominciare, o proseguire gli Indirizzi, col dire, che si era mossi a farli, per averne veduto dei consimili nei pubblici fogli. Ciò si rileva particolarmente dalle ritrattazioni, o dichiarazioni fatte da molti Vescovi, e Capitoli Italici, stampate a fine di rimediare allo scandalo, che giustamente avevano prodotto nella Chiesa di Dio.

Num. 2. pag. 11.

Memoria del Clero Gallicano al Sommo Pontefice Innocenzo X. sulla mancanza dei Vescovi nel Portogallo.

BEATISSIME PATER.

Sollicitudo omnium Ecclesiarum, quæ maximo charitatis ardore tuam Sanctitatem occupat, haud dubie non patitur liberum esse, hilaremque animum tuum, cum ad Lusitanicarum lacrimas, ac gemitus convertitur, quas a decem annis vere viduas, ac desolatas esse non ignoras. Earum questus nobis insonuere, Beatissime Pater. Nostro, et universi Gallicani Cleri Concilio per Oratores Serenissimi Portugalliæ Regis Joannis Quarti delatum est, quantum Respublica Christiana, Religioque iis in partibus detrimentum patiatur. Non potuimus certe earum dolori non suffragari, nostrasque voces earum vocibus non accommodare, quibus aures tuæ fortius pulsentur; tandemque a tua Sanctitate votorum suorum summam obtineant. Novit equidem Beatitudo tua, quam alte insita sit rebus omnibus suæ naturæ defectus, ac damna identidem reparandi virtus, & cupido; eamdem Ecclesiæ suæ vim indidit, & propensionem Christus Dominus, qui ab Episcopis morti, corruptionique obnoxiis eam regi instituit. Ne ergo diutius ejus vacuitatem, quam toto desiderio rum suorum impetu exoptat resarcire, apud Lusitaniam sustineas, Sanctissime Pater; neque tantam illius Populi multitudinem sine Pastoribus vagam, & errantem patiatis. Non ignorat universus Orbis Sanctitatem tuam ad hæc usque tempora nominatos a Lusitaniæ Rege Episcopos suo calculo confirmare noluisse, ne Catholici Regis jura confirmare videretur; maluisseque communis Parentis amore fungentem, librante veluti æquitatis manu utrumque sustinere; quam aliquid moliri, quod alterutrum offenderet. Verum, quid inter hæc peccavit Lusitanus Orbis, ut dum mutuis odiis, dissidiisque Reges de suo contendunt Imperio, Religio, quæ destructo Episcopatu pereat necesse est, auxiliis, officiisque destituatur? Quid miseri Populi peccaverunt, ut summi totius Ecclesiæ capitis priventur communione, quæ præcipue in constituendis, ordinandisque ab ipso Episcopis singularum Ecclesiarum veræ, & Catholicæ communionis

fontibus sita est? Quid miser Portugalliæ Clerus peccavit, qui sine Præsidibus, & Pontificibus jacet exanimis trunco simillimus? Voluisti, ut nobis relatum est, Beatissime Pater, eam Ecclesiæ mæstitiam proprio motu levare, ac solari, selectosque a te ipso Antistites ordinare; verum ut nihil augustius, sanctiusque suæ Coronæ adhærere existimat Portugalliæ Rex, quam jus summos Sacerdotes tuæ Sanctitati præsentandi, nec tantisper etiam illud imminutum pati se posse per suos Legatos nostro Conventui significavit. Abstrahat Sanctitudo tua, Beatissime Pater, a mortalium ambitione Ecclesiarum Lusitanicarum jura; & si aliquem lædere vereatur, inserat hæc, si ita videatur, suis diplomatibus verba: sine detrimento, aut ut ajunt, sine præjudicio partium. Imitare, Sanctissimæ memoriæ Gregorium XIII. prædecessorem tuum, qui cum Henrico III. Galliarum Regi Poloniæ egresso Stephanum Batorium Poloni suffecissent, sæpiusque Pontificem per Legatos suos fatigasset Rex Christianissimus, rogassetque, ne Stephani Oratores admitteret; respondit, Sedem Apostolicam, utpote terrenarum rerum cupidine vacuam, ejusmodi dissidiis non nisi ad pacem interesse; intereaque eum Regem agnoscere, qui rerum summa potiatur; ne scilicet aliquod Ecclesiæ damnum eveniat. Quod a te, Beatissime Pater, utriusque juris inter omnes mortales peritissimo inter particularium Ecclesiarum Patronos usurpari solitum esse non ignoratur. Ipsis igitur Lusitanis Episcopatum a decem annis quasi exulantem postliminio restituas, reddasque pupillis defensores, orphanis parentes, viduis sponsos, Catholicæ Plebi Rectores; neque diutius patiaris Catholicos homines totius Orbis scandalo, Confirmationis, Ordinationisque sacramentis, quæ solis Episcopis competunt, vacuos esse; vix in Regno pene immenso, si adjectas ei Provincias intuearis, infirmorum, atque ad ultimam luctam destinatum a Christo oleum reperiri, prædicationemque denique Evangelii exulem esse. Prospiciat sagacissima, æque ac Christianissima, carnique inimicissima prudentia tua, ne tandem Ecclesia Lusitanica, quæ Romanæ omnium aliarum Matri, & Magistræ conjunctissima est, & obedientissima, aut communionis necessitudinem abrumpat, aut suis viribus destituta omnino intereat. Ad ejus gentis celeberrima emporia confluunt ab omnibus Orbis universi partibus Populi, variisque, ac peregrinis Religionibus imbuti. Videat, tua Sanctitas, ne si Lusitanos Episcopis veræ Religionis interpretibus diutius destitutos invenerint, aliæ tandem cœremoniæ, alii cultus, alia sacerdotia, alia Religio invehantur. Providebis sine dubio tantis periculis, Beatissimo Pater, lacrymisque Lusitanæ

simul, ac Gallicanæ Ecclesiæ tandem solus dabis, quod a plenario totius Orbis Concilio, si ad tantum negotium terminandum cogeretur, negari omnino non posse, nemo est qui non fateatur. Hoc ergo enixe petimus a te, Sanctissime Pater, quem toto sæculo florentem, et incolumem ad Ecclesiæ bonum exoptamus. Datum Parisiis pridie idus aprilis anno Domini M.DC.LI.

SANCTITATI TUÆ

Obsequentissimi, ac devotissimi filii, et servi Archiepiscopi, Episcopi, et alii Ecclesiastici viri in generalibus Cleri Gallicani Comitiis congregati

Georgius d'Aubusson Archiepiscopus Ebrodunensis, Præses.

De mandato Illustrissimorum, et Reverendissimorum Archiepiscoporum, Episcoporum, totiusque Cœtus Ecclesiastici in Comitiis generalibus Cleri Galliæ congregati.

M. Tubeuf Cleri a Secretis.

Questa Memoria del Clero Gallicano al Sommo Pontefice Innocenzo X. è stampata nel *Balatus ovium* (a), e altrove (b): io la hò rincontrata con due manoscritti (c). Non vi si parla di Amministrazioni. In sostanza appella a un futuro Concilio, per fargli decretare che si ritorni all'antico metodo delle Istituzioni. Può anche vedersi ciò, che se ne scrive nell'opera *Tradition de l'Eglise sur l'Institution des Eveques, tom. 3, pag. 284. segg.*

(a) *Pag. 266. seqq.*

(b) *Collect. des Procès-Verbaux, tom. 3. Pièces justific. pag. 90. Procès-Verbal de l'Assemblée du Clergé 1651. pag. 907. segg.*

(c) *Biblioth. Chig.* MS. C. III. 61. *pag. 66. segg.* O. III. 28. *pag. 188.*

Num. 3. *p. g.* II.

Responsum præcipuorum Doctorum Parisiensis Academiæ Sorbonicæ Potentissimo Portugalliæ Regno (a).

Postquam Regnum Portugalliæ liberavit se a Regis Hispaniæ dominatu, proprio sibi Rege constituto, novem annorum spatio, non solum in universa Lusitania; verum etiam in Regnis, ac provinciis Portugalliæ subiectis defuncti sunt omnes Episcopi, uno excepto. Quo viso Rex Joannes Quartus, cui cura Christianæ Religionis in iis Terris de jure competit, per Legatum suum a Romano Pontifice postulavit, ut Ecclesiis Regni sui Episcopos more solito præficere dignaretur. Responsum distulit Romanus Pontifex, donec Ecclesia Lusitana misso secundo Prolegato ad eumdem, aperuit Suæ Sanctitati damna, & discrimina, quæ ex defectu Episcoporum oriebantur, præsertim in nova Christianitate Regnorum, Insularum, et Provinciarum Indicarum: obturatis auribus, et clausis pietatis visceribus Summi Pastoris, nihil præter verba, et vana promissa Ecclesia Lusitana obtinuit. Regnum deinde totum ægre ferens eam Romani Pontificis austeritatem, ne dicam negligentiam, ad exemplum Evangelici Patris familias, tertio misit alium Prolegatum, ut fructum vineæ reportaret. Sed nihilominus in priori proposito persistente Romano Pontifice; Regnum totius Christianæ; et Catholicæ Religionis Academias consulendas censuit, ut unaquæque sensum suum libere aperiret super quæsito „ Quid facere teneatur Portugalliæ Regnum in casu „ Quod Romanus Pontifex non vult providere de Episcopis in Terris Lusitaniæ? „

Inter cæteras vero Academias hujus nostræ Sorbonensis Doctores consulens, hoc responsum putum, sincerum, Catholicum, et de jure ab eis obtinuit.

Ut quæstio recte, ac sincere explicetur &c. His ita constitutis; Pontificisque Summi jure stabilito, et nullatenus in dubium vocato, respondendum est Portugalliæ Regni interrogationi.

(a) *Biblioth. Chig.* MS. R. I. 4. *pag.* 27. *segg.* Non so, se questa risposta sia stampata. Nel *Balatus ovium* non se ne parla.

Post exhibita hactenus Summis Pontificibus Urbano VIII., et Innocentio X. a Serenissimo Rege Lusitaniæ Joanne IV. filialis obedientiæ omnia officia, Legatos, et Prolegatos ad beatorum pedum oscula missos; post continuas preces per octennium integrum repetitas, quibus submisse, sed frustra rogati, atque interpellati sunt, ut ipsi jure suo uterentur, quo possunt, atque etiam tenentur Ecclesiis vacantibus, et Pastore destitutis providere, personasque dignas ad Ministeria tam Archiepiscopalia, quam Episcopalia obeunda præficere; si ultra differat Summus Pontifex Episcopos instituere, et imminenti Ecclesiarum Lusitanicarum ruinæ consulere, potest, ac debet Serenissimus Rex jure providendi ad se revoluto, ac tamquam pro derelicto in illius possessionem reversus ob affectatas a Pontificibus minime honestis de causis moras, Episcopos iuxta formam antiquam deligere, et a Metropolitis Regni sui, atque Episcoporum Cœtu consecrari jubere. Cum enim ex anteactorum temporum historiis constet, *Summos Pontifices jus illud Bullis suis designandi, ac instituendi Episcopos Principum consensu tacito, vel liberalitate acquisivisse*, dum disciplinam Ecclesiasticam Summarum Potestatum neglectu, ac incuria, aut bellorum tumultibus labantem ipsi per se, vel per Legatos Apostolicos instaurare aggressi sunt, tenentur ipsi præstare illa, ob quæ non præstita a Regibus, & Principibus jus illud Episcopos designandi quasi ad se devolutum usu ceperunt. Quod si Ecclesiæ disciplinæ, & necessitatibus haud subveniant, negligantque, quacumque de causa illis prospicere; certissimum est ad Reges, & Principes jus, cui olim cesserunt, revolutum esse; & ipsos ad prospiciendum Ecclesiæ rebus, & imminentibus periculis obtinendum conscientiæ, & officii sui nomine obstrictos teneri. Nullum autem gravius, & formidabilius periculum ingruit, quam dum Ecclesiæ Pastoribus orbatæ, pravorum hominum corruptelis, ac maleficiis, tamquam luporum rapacium feritati caulæ desertæ obiiciuntur. Imperatores, & Reges tuendam Ecclesiam semper susceperunt; utque Ecclesiastica disciplina sarta tecta servaretur adlaboraverunt.

Utque id strenue agerent Summi Pontifices enixe semper rogaverunt, ac hortati sunt. Obsecutus itaque illorum sanctis monitis debet Serenissimus Rex neglectis ab Urbano, & Innocentio Pontificibus Summis Ecclesiæ Lusitanicæ rebus authoritate sua, quæ legitima est, consulere; quodque factitasse ante aliquot sæcula Imperatores, et Reges constat, præstare debet. Cessante igitur ordinaria Summi Pontificis per affectatas ab

ipso moras cura pastorali, Serenissimus Rex eam suscipere formulis antiquis usurpatis potest; & quamdiu cessabit Papa, operari ipse debet, pastoresque præficere, ne disciplina Ecclesiastica penitus collabatur: & in hac urgenti necessitate attente notanda sunt illa, quæ de facultate, iure, ac auctoritate Regum Hispaniæ, cujus pars nobilissima Lusitania est, scripsit Ferdinandus Vasquez Senator *lib. 2. illustr. Controv. cap. 51.*, ubi docuit Hispaniarum Regi etiam hodie integrum, salvumque esse ius, & facultatem conferendi omnes Archiepiscopatus, Episcopatus, &c. per universam Hispaniam non secus quam olim; neque illud ius nulla ex parte præscriptionis, consuetudinis, vel alia quavis ratione, aut occasione immutatum, debilitatum, ac imminutum videri, non magis quam olim foret, ac fuisset. Et inferius talia addit. Nam ad perfectam hujus rei cognitionem præfari oportet, non esse solum, aut simplex jus patronatus, id quod habent Hispaniarum Reges in talium beneficiorum collatione, sive nominatione, neque ex sola Juris Canonici concessione; sed potissimum ex ipsomet jure regali, & sic ex iure naturali necessaria adeo fuit semper Pastorum in greges sibi creditos inspectio, ut omnia Concilia quam primum decedentibus novos suffici statuerint; maximum quippe periculum est in mora,. & Summorum Pontificum decretis statutum est, ut si patronus laicus, vel ecclesiasticus providere vel minimi Ecclesiis, & Cappellis intra definitum tempus negligat; jus providendi, non exspectata amplius nominatione; ad Sanctam Sedem Apostolicam devolvatur. Hanc equidem causam obtenderunt Summi Pontifices, ut ad se legitime pertinere jus conferendi probarent Regum etiam obmissa nominatione, ut scilicet dispendiosæ Ecclesiarum hujusmodi vacationi celeriter consulatur; ipsaque sunt verba pactorum inter Leonem Decimum Papam, & Franciscum Primum Galliæ Regem Concordatorum. Et sane si Summus Pontifex, qui in tota Ecclesiastica Monarchia nullum superiorem agnoscit, ad quem tale jus devolvatur, si fuerit negligens, & periculis ingruentibus occurrere spernat, Imperatores, & Reges veteri jure subnixi juxta antiquas formulas, & Conciliorum decreta illis providere tenentur; neque merito Summi Pontifices, cum per ipsos steterit, & acquisito sibi jure agere noluerint, atque etiam officio, ac ministerio fungi recusaverint, querelas adversus Summas Potestates hac de re instituere possunt.

Ut pax vigeat, & omnium dissidiorum causæ tollantur in singulis Regnis politicarum, ac Ecclesiasticarum rerum arcta

concordia conjungi, ac sociari debent regimina: labefactari siquidem alterutrum nequit, quin simul cujuslibet Regni res in pejus ruant. Omnino itaque Reipublicæ interest utrumque integrum servari: & propterea unusquisque Regum, ac Summarum Potestatum labanti disciplinæ Ecclesiasticæ succurrere possunt, si a Ministris Ecclesiasticis neglecta jaceat. Non solum autem decem sæculis prioribus exempla frequentissima sunt, quibus constat authoritate Principum sacram disciplinam instauratam & in meliorem statum reformatam fuisse; nobile sed etiam ante duo Sæcula exemplum Gallia præbuit, constituta a Carolo VII. pragmatica Sanctione: quam etsi vehementissime improbaverint Summi Pontifices, & omnibus modis, ac artibus exagitatam confodere tentaverint; non tamen illius memoria, et usus animis Gallorum excidere potuit, antequam Leo X. et Franciscus I. Concordato his de rebus Ecclesiasticis tamquam de re dubia transegissent. Sane cum Summus Pontifex jus, auctoritatemque suam cessare velit, ut Regis Castellæ utilitati, ac commodis serviat; et Lusitaniæ Regis in Regni successione agnoscendo confirmare non videatur; vel ut neutri plus æquo faveat, et expectare decreverit fortunæ quo se momenta inclinent; durante illo partium studio, vel neutralitate, haud æquum Lusitanicam interim Ecclesiam legitimis Pastoribus destitui, et imminentis ruinæ periculis objectam deseri. Idem propterea Concilium inire potest Lusitaniæ Rex Serenissimus ac olim Henricus III. Castellæ Rex iniit anno 1299. quando, schismate rupta Ecclesiæ unitate, obedientiam Benedicto XII. renunciaverunt Castellani. Archiepiscoporum equidem, ac Episcoporum ministerio totius Ecclesiæ Castellanæ res crediderunt; & ab illis provideri, quibus Summi Pontifices providere solebant, voluerunt. Hoc factum est ab Henrico Castellæ Rege; quoniam ipsi, & Ecclesiæ Castellanæ quisnam ex duobus tunc verus esset Papa non constabat. Lusitaniæ vero Rex Serenissimus Joannes IV. sibi, & suis Ecclesiis Papam deesse cognoscit; & Lusitanos tamquam spurios post se abiicere, patrisque communis officia deserere; propterea tenetur Subditis suis, eorumque saluti cavere, & Pastores præficere, qui eos intra Ecclesiæ caulas contineant, nec extra eas aberrare patiantur. Idem etiam in Gallia initum Concilium est, trium simul Pontificum schismate Ecclesiam Universalem ab anno 1408. in partes distrahente. Hujus Concilii talis est inscriptio: „ Advisamenta super modo regiminis Ecclesiæ Gallicanæ, durante neutralitate, deliberata, & conclusa Parisiis per

Concilium Ecclesiæ prælibatæ congregatæ mandato Regis post missam solemnem &c.,, *Cap. de Dispensationibus*, *art.* 6. sic decernit.,, Item quoad illa, quæ concernunt Episcopos, & majores, sicut electiones Episcoporum per suos Archiepiscopos, aut, Sede Metropolitana vacante, per Capitulum Ecclesiæ Metropolitanæ, possunt de jure confirmari. Sic electiones Archiepiscoporum per suum Primatem, si habeant; alias si non habeant, aut dubitetur quis sit ille, per Suffraganeos Provinciæ congregatos poterit confirmari, & etiam approbari, juris solemnitate servata; ad quos etiam dicti Archiepiscopi consecratio indubitanter noscitur pertinere. Sed Pallii receptionem expectabit sic promotus; nisi sit aliquis, a quo Pallium possit recipere.,,

Accedere etiam debet illa ratio, quam Doctores afferunt de recurrendo ad Regem, quando aditus ad Summum Pontificem difficilis est, & periculum est in mora. Si illa ratio supremo Castellæ Consilio, deinde Doctori Salgado, Somozæ 1. *part. Cap.* 1. §. *unico*, *tractatu de supplicationibus ad Sanctissimum &c.*, aliisque etiam Doctoribus validissima visa est ad retinendas Curiæ Romanæ Litteras, & ut interim ad Regem recurratur; multo magis cum Lusitanicis Ecclesiis facit illa ratio; non solum enim periculum est in mora, & ad Pontificem aditus difficilis; sed etiam impossibilis: quodque mirandum, earum respectu Pontifex ipse nullus esse vult. Quamobrem ad Regem recurrere debent; ac tanto magis quod gravior sit, & majoris momenti Ecclesiæ desertæ causa, quam Litterarum Pontificiarum examen.

Nulla porro schismatis nota Serenissimo Regi inuri poterit, qui a Pontificibus spretus Episcoporum institutionem, & consecrationem aliunde non quærit; quam a legitime, & per Sanctam Sedem Apostolicam institutis Præsulibus, quibus alios consecrare Episcopos, ipsisque manus imponere jure competit. Summi Pontificis, ac Curiæ Romanæ jura integra, ac illibata esse vult; neque quod necessitate summa urgente faciet, illis obesse, & officere contendit, aut præjudicio ejusmodi quidquam novi invehere in animo non habet. Reverentiam Sanctæ Sedi debitam intactam esse decrevit, a cujus communione nunquam, Deo propitio, discedet; quin etiam ab ipsa, quando Austriacis minus deditus, æquiorque Lusitaniæ Regno ei præfuerit Pontifex; vel quotiescumque Sanctissimo Domino Nostro Innocentio æquiori facto libuerit, consensum, & eorum, qui ordinati fuerint, confirmationem expedire statuerit.

Col confronto di questo voto dei Dottori Sorbonici, e di quello precedente del Clero Gallicano si vede il loro diverso modo di opinare in questa materia. Ma questo dei Dottori è molto più irragionevole, e mal fondato; come può raccogliersi da tutto il detto sin ora. Più rimarchevole è la falsità del principio, che si getta per base, che i Sommi Pontefici abbiano acquistato il diritto di designare, ed istituire colle loro Bolle i Vescovi per tacito consenso, o per liberalità dei Principi secolari. Basta questa asserzione, per provare la vituperosa ignoranza, e la confusione di questi Dottori. E' poi un tessuto d'ignoranza, o di calunnia il voler attribuire a colpa dei Sommi Pontefici Urbano VIII., e Innocenzo X., al tempo del quale fu steso il voto, il non farsi i Vescovi. Perchè non darne la colpa al Sovrano di Portogallo, che appunto volendo abusare dello spirituale pel suo temporale, pretendeva, che il Papa lo riconoscesse Sovrano legittimo di quello Stato coll' istituire i Vescovi a di lui espressa nomina? Perchè non accettare il *Motu proprio*, con tutte le proteste, di non intender pregiudicare a'diritti di lui, e della Spagna, come suggerisce nel suo voto il Clero, quasi che non lo avessero desiderato amendue i lodati Sommi Pontefici? Per prova, e schiarimento di ciò, e della savia condotta dei Pontefici suddetti, e del loro Successore Alessandro VII., che persistè nello stesso sentimento, riporterò il voto, che si presentò, comandato, allo stesso Papa come appresso, il più preciso fra i tanti, che se ne fecero da altri Cardinali, e Teologi, e fra Memorie stampate d'ordine del Governo. Vedasi anche il numero seguente. Nulla dirò del paragone di questo caso col grande scisma d'occidente. Ognuno ne intende la differenza.

Articolo di un Voto del Cardinale Francesco degli Albizzi al Papa Alessandro VII. sopra i Vescovi da farsi nel Portogallo (a).

Nel terzo punto de' Vescovi io dirò brevemente a Vostra Santità, che senza dubbio cresce ogni giorno più la necessità delle provisioni di essi, non solamente per i due Regni di Portogallo, e dell' Algarve; ma per le vaste Provincie dell' Oriente, che sotto nome di Conquiste sono aggregate a quella Corona. Ma egli è ben noto, che in questa necessità si sono posti i pretesi Re di Portogallo. Sino dal tempo di Urbano VIII. si stabilì di dare i Vescovi con la clausula *Motu proprio*; il che fu poi eseguito nel Pontificato d'Innocenzo X., il quale per agevolare l'esecuzione della provista, elesse ad alcuni Vescovadi quelle persone medesime, che furono nominate dal morto preteso Re D. Giovanni. Non accettò D. Giovanni siffatta provisione; parendoli, che la clausula *Motu proprio* non servisse al suo intento, ch'era di tirare il Papa a nominarlo Re, ed autenticare indirettamente quel titolo, che gli viene negato dagli Spagnuoli. Questa ragione di Stato annebbiò quello zelo del benefizio delle anime, e della Religione, che si è decantato sempre dai Portoghesi. S'eglino avessero avuto solamente mira al benefizio delle anime, averebbono considerato, che la provisione del Papa non commuta lo stato del benefizio; che il Padronato delle Chiese Cattedrali, e dei Monasteri non s'acquista colla sola edificazione, o dotazione delle medesime Chiese, se non è conceduto da Privilegio Apostolico; che questo privilegio si può dalla Sede Apostolica, che l'ha conceduto, sospendere per alcun tempo, quando gli accidenti del Mondo, e la causa pubblica il richiedono; ed in conseguenza non sarebbero stati tanto restii ad accettare la provisione fatta *Motu proprio*. Innoltre si è fatta loro più volte l'offerta di mandare in Portogallo, e nelle Indie Vescovi titolari, per provvedere al bisogno di quei sacramenti, che non si possono fare, nè amministrare, che dai soli Vescovi; di maniera che si è manifestamente scoperto, che pura ragione di Stato, e non zelo delle anime, e della Religione gli ha mossi a ricusarli. Poco importa ai Popoli, che i Vescovati siano proveduti alle nominazioni dei Re, o di mo-

(a) *Biblioth. Chig.* C. II. 27. *pag.* 159. *e segg.*

ro proprio del Papa. Il lor bisogno è d'aver Vescovi; e purchè siano legittimamente ordinati, ed inviati dal Vicario di Cristo, tanto lor basta.

Se adunque la Sede Apostolica usando dalla sua ragione, ed autorità non ha lasciato di dar Vescovi al Portogallo; non s'ha da gettar la colpa della perdita delle anime, o della Religione sopra le spalle, e la coscienza de' Sommi Pontefici Urbano, Innocenzo, ed Alessandro; anzi tutta è del preteso Re di Portogallo, de'suoi Consiglieri, e Ministri. Vero è, che Urbano, ed Innocenzo potevano uscire da così intricato labirinto; il primo con assegnare un termine di cinque anni, (e di questo si contentavano sul principio della ribellione gli Spagnuoli, come riferì il signor Cardinal Fachenetti al suo ritorno dalla Nunziatura di Spagna) o alla ricuperazione del Regno, o all'aggiustamento delle contese: il secondo con dar di piglio all'occasione, che se le presentò; quando i medesimi Spagnuoli riconobbero per legittima la Repubblica d'Inghilterra eretica, e scismatica; e il Cromuele perfido nemico de' Cattolici, e del Governo Monarchico, avendo fatto morire empiamente il Re sotto la spada del carnefice, in Protettore di essa; autenticando questo atto con solenne ambasciata. Di modo che ben poteva Innocenzo dire, se gli Spagnuoli per la sola ragione politica mondana hanno riconosciuto una Potenza eretica usurpatrice d'un Regno per legittima, e per vera; e come la Santa Sede non dovrà riconoscere un Prencipe Cattolico, chiamato da' Popoli Cattolici al Regno di Portogallo per Re; mentre siffatto riconoscimento non tende ad altro, che alla sola spiritualità, al benefizio delle anime, e della Cattolica Religione: massimamente, che quest' atto non derogava punto alle ragioni del Re di Spagna, le quali si potevano con Breve particolare preservare?

Ma giacchè siffatte occasioni sono di già fuggite, ed oggidì stanno gli eserciti del Re Cattolico dentro Portogallo; non pare, che sia tempo opportuno di far novità in questa materia; perchè o si ricupererà il Regno in tutto, o in parte; o si discioglieranno gli eserciti. Nel primo caso cesseranno le difficoltà, almeno nella parte ricuperata, alla quale si potranno dare i Vescovi; nel secondo potrà poi la Santità Vostra pensare di venire a quelle risoluzioni, ch'Ella stimerà più opportune al bisogno di quel Regno, considerate le opposizioni, che fanno gli Spagnuoli, le loro minacce, e gl' interessi, e i danni, che ne possono succedere alla Santa Sede: il

che ha bisogno di matura discussione. Nè sarebbe forse cosa insolita, o inconveniente di *spedire un Nunzio straordinario* al Re Cattolico sopra questo solo negozio, per ritrovar temperamento, o per farlo avveduto, che allungandosi la speranza della ricuperazione di quel Regno, non può dopo tanti anni tardar più la Sede Apostolica a darle i Vescovi alle suppliche di quel Regno, con preservare per ogni tempo le ragioni della Maestà Sua. Questa sarebbe non solamente una finezza; ma gran giustificazione della Santità Vostra; perchè conoscerebbe il Mondo tutto, ch'Ella non ha lasciato cosa intentata, per dare soddisfazione al Re Cattolico, prima di venire ad un atto, che finalmente non tende ad altro, che alla salute delle anime d'un Regno vasto in riguardo delle conquiste dell'Oriente ad esso aggregate, ed al mantenimento della Cattolica Religione in esso. Forse veggendo gli Spagnuoli disperata la ricuperazione del Regno di Portogallo, e la risoluta volontà della Santità Vostra, potrebbe il Re Cattolico consentire alle ragioni, che gli esporrebbe il Nunzio straordinario; e donare, come si suol dire, quel che non si puo vendere. E questo è quello, che mi occorre di rappresentare brevemente, e riverentemente alla Santità Vostra sopra questo gravissimo affare &c.

Di casa 7. ottobre 1661,

Num. 4. pag. 13,

Articolo di Lettera del Cardinal Benedetto Odescalchi, poi Papa Innocenzo XI., al Papa Alessandro VII. intorno alla creazione dei Vescovi nel Portogallo. Dall' originale (*a*),

Quanto ai Vescovati, pare che i motivi, che hanno potuto persuadere la prudenza di V. S., e de' suoi Antecessori, ad aspettare sinora consiglio dal tempo, si rendino adesso più considerabili, et efficaci dalle circostanze presenti, dalle piazze occupate, e dalli eserciti apparecchiati per la ricuperazione del Regno. Ma quando i pericoli maggiori delle anime non permettessero maggiore dilazione; stimarei espediente inviar

(*a*) *Loc. cit.* C. II. 27. *pag.* 151. *segg.*

soggetto esperto per questo affare alla Corte di Spagna, sì per non tralasciare questa dimostrazione con un Re così grande, e così cattolico, e ne' Regni del quale consistono i maggiori interessi di questa Santa Sede; come per renderlo pienamente informato delle ragioni, e cause, che possono obligare la Pastorale vigilanza di V. S., e la Maestà Sua medesima a non tenerli più lungamente sospesi; riconoscere più precisamente i sentimenti Reali, e proporre, e sentire i temperamenti più adequati: potendosi anche considerare nella provisione delle Chiese i suoi vantaggi a favore del Re medesimo; e rispetto alle entrate spese contro di lui nelle occorrenze della guerra, et in riguardo alla sicurezza maggiore ne' Popoli, della Religione, ne' quali ogni errore, e peste di eretici, che entrasse, saria senza dubbio il più duro contrasto alla ricuperatione del Regno. Oltre al pericolo, che l'infettione si spargesse nelli altri Regni vicini della Spagna.

Quando la propositione delle Chiese di moto proprio non fosse tuttavia per soddisfare alle parti; sottopongo alle riflessioni prudentissime di V. S., se potesse esser temperamento opportuno, il commendar le Chiese a tempo a Vescovi titolari; per andar poi prorogando le medesime Commende sintanto che il bisogno lo richiedesse. Che è quanto mi occorre di rappresentare reverentissimamente a V. S. per obbedire a' suoi cenni. Et alla S. V. baccio umilissimamente i santissimi piedi. Di casa questo dì 27. settembre 1661.

Di Vostra Santità

Umilissimo, Divotissimo, et Obbligatissimo
Servo e Creatura
Benedetto Cardinal Odescalco.

Num. 5. pag. 13.

Lettere di Monsignor Nunzio in Parigi alla Segreteria di Stato a Roma (a). Ai 22. decembre 1665.

Giovedì passato da persona, che mi suol dare qualche avviso, mi fu detto, *che si doveva mandare in Portogallo un tal Abbate Bourze, per persuadere in quella Corte, che mentre non*

(*a*) *Bibl. Chig.* MS. E I. 28. *pag.* 126.

si volevano in Roma fare i Vescovi per quel Regno, era lecito fargli eleggere dai Capitoli, e consecrarli senza la permissione della Santa Sede. Ho procurato in questi giorni rincontrare, e verificare questa nuova; e ciò che ho potuto scuoprire è quanto siegue.

Questo Abbate Bourze partì domenica passata per la Roccella, per di là portarsi a Lisbona. E' uomo fra i cinquanta, e i sessanta anni, gran Giansenista; pretende essere gran Dottore, e di sapere più di Sant'Agostino: è di maniere violenti, non ha abilità di trattare altri affari che di religione; ha servito il Cardinal Mazzarini dopo l'ultimo suo ritorno in Francia per le cose Ecclesiastiche; è presentemente Bibliotecario di M. Colbert.

Nell'andarsi a licenziare dal Vescovo di Frejus, già suo amico, interrogato da quello, se era vero, *che andasse in Portogallo, per far consecrar Vescovi senza la permissione della Santa Sede*; non gli rispose cosa alcuna a proposito: onde Monsignor di Frejus gli soggiunse queste precise parole: *Se ella va per il servizio della Chiesa, o per il ben pubblico; Dio gli dia buon viaggio: altrimenti prego Dio, che non permetta, che vi arrivi:* e così si licenziò. Questo è quello, che ho potuto penetrare da me stesso. Questo signor Ambasciatore di Spagna, il quale me ne parlò jersera lungamente, mi disse quanto segue. Mi confermò, *che detto signor Abbate Bourze era partito per Lisbona per il sopradetto effetto*; ed aggiunse, che con lui erano partiti dodici altri Preti della medesima qualità; che *i Ministri* avevano detto al Re, *che per far risolvere Nostro Signore a fare i Vescovi di Portogallo non vi era miglior mezzo di questo*; perchè vedendo Sua Beatitudine il pericolo, nel quale potrebbe cadere quel Regno, s'indurrà a provedere le Chiese; ed alienandosi perciò la Corte di Spagna, resterà Sua Santità obbligata di ricorrere a quella di Francia; *che non era verisimile, che i Portoghesi fossero per fare questo passo; per non tirarsi addosso l'alienazione de' buoni Cattolici, che sono in Portogallo, e per l'amicizia colla Sede Apostolica*; che questi erano *artifizj di Monsieur Lionné*, il quale conosce molto bene, che una delle maggiori difficoltà, che incontreranno con i Portoghesi nel dissuadergli l'aggiustamento con la Spagna, del quale ne hanno quì somma apprensione, e non lo vorrebbero, sarà questa de' Vescovi. Pretende di superarla, *col dare ad intendere di poter persuadere i Portoghesi a fare i Vescovi senza la Santa Sede, per mettere in questa maniera Nostro Signore in apprensione, e farlo*

risolvere a fargli. Questo è quello mi ha detto Sua Eccellenza, e che il medesimo avrebbe scritto al signor Don Pietro d'Aragona. Io gli ho risposto, che per me ero dell'opinione di Sua Eccellenza; e che stimavo verisimile quanto diceva; ma che lo supplicavo a riflettere, che queste potevano essere opinioni più probabili, e più verisimili; ma non erano nè certe, nè sicure; onde non si poteva negare, che non si mettesse in dubbio la salute di questo Regno; e che io poteva assicurare Sua Eccellenza, che *Nostro Signore nessuna cosa desiderava più ardentemente, che di assicurare la salute di quelli Popoli con soddisfazione di Sua Maestà Cattolica; e che sarebbe stato necessario suggerire i modi, che potessero effettuarsi.* Allora il signor Ambasciatore cominciò ad esagerare contro la Francia; dicendo, ch'era quella, che impediva tutto, tenendo tre persone in Lisbona, le quali mi nominò, per impedire tutti i trattati, che si sono progettati, e si progettano.

Per quello ho potuto conoscere da questo discorso, e da quello mi ha detto chiaramente altre volte, come ho avvisato, questo Ministro non lascia di fare quanto puole, per persuadere in Spagna l'aggiustamento con il Portogallo; e vorrebbe, che la Spagna vi fosse esortata, ed ajutata a farlo &c.

Altra. Ai 25. decembre 1665. (a).

L'Abbate Bourze inviato in Portogallo per il fine, che si è avvisato, va a spese del Re; e si tratterà in Lisbona a spese regie. Di Francia non ha condotto i dodici Preti, come supponeva questo signor Ambasciatore di Spagna, il quale mi ha detto jersera alla Novena de' Teatini, *che non solo va per persuadere in quella Corte il fare i Vescovi da loro; ma di vivere con i Preti all'usanza di Francia.* Mi sono state confermate le male qualità di questo Abbate; che sia uomo torbido, violento, e nemico della Santa Sede &c.

Num. 6. pag. 23.

L'accomodamento generale fatto da Innocenzo XII. colla Francia il 26. ottobre 1693., va inteso per tutti i Vescovi nominati da Luigi XIV. Ma è da avvertirsi, che lo stesso Innocenzo fin dal principio del

(a) *Ibid. pag.* 128.

1692., poco dopo assunto al Pontificato, ottenne dal Re, di preconizzare quattro dei Vescovi medesimi nominati, i quali non erano intervenuti all' Assemblea del 1682. Con questa condiscendenza, il Re Luigi cominciò a smontare dalle sue ostinate pretensioni, tenute forti con Innocenzo XI., di voler tutti insieme preconizzati anche gli intervenuti a quella Assemblea; per pochi negando, di ammettere gli altri; per i quali Innocenzo mai non aveva trovata difficoltà, come si dice nella mentovata Risposta dello Sfondrati all' Avv. Talon. Non fu fatta difficoltà neppure per quelli nominati, che avessero antecedentemente aderito agli Editti regj sulla Regalía; come si rileva dalla stessa Risposta dello Sfondrati, e dalle *Memorie mss. concernenti il seguito nel Pontificato d'Innocenzo XII. in ordine alla spedizione delle Bolle de' Vescovati del Regno di Francia, sospesa ne' due precedenti Pontificati*, nelle quali si ha una espressa conferma, che la detta Risposta fosse ordinata da Innocenzo. Prevalse nondimeno, vi si legge, nella mente di Sua Beatitudine, dopo un maturo esame di considerazione, l'opinione sostenuta da altri in contrario, cioè che non fosse espediente, o almeno necessario, l'assumere in primo luogo l'accomodamento della Regalía. Primieramente riflettendo all' esempio de' Pontefici Predecessori, che erano venuti alla propositione delle Chiese, che altrove si è narrato a beneficio de' nominati dal Re, non ostante che precedentemente sin dall' anno 1672. e 1673. fossero emanati gli Editti estensivi della predetta Regalía; e principalmente, oltre l'esempio del Pontificato di Clemente X., faceva grande impressione quello d'Innocenzo XI. (al parere de' Zelanti), così forte propugnatore della libertà di quelle Chiese; mentre sino all' intoppo della sudetta Assemblea dell' anno 1682., liberamen-

te ammesse al conseguimento delle Bolle i nominati da S. M. Cristianissima; *anzi che si era esso Pontefice, anco nelle ultime stampe uscite poco prima della di lui morte manifestamente espresso, di non aver mai avuto, nè avere repugnanza di promuovere i soggetti non intervenuti nella sudetta Assemblea, bencbè si praticasse alla scoperta in Francia l'Editto della Regalia.*

Luigi promise ancora più volte al Pontefice una dichiarazione, *che non sarebbe stato punto osservato l'Editto*, che aveva emanato in conferma dello stabilito da quell' Assemblea. La parola fu poi mantenuta con Lettera a Sua Santità del 24. settembre 1693., in cui il Re dice: *J'ai donné les ordres necessaires, a fin que les affaires contenues dans mon edit du 2. mars 1682. concernant la declaration faite par le Clergé du Royaume (a quoi les conjonctures d'allors m'avoient obligé), ne soyent point observées.* Così dice l'originale della Lettera, riportata dal Presidente d'Aguessau (a), e da Monsignor Bonamici (b); non come si legge in molti altri libri, e ultimamente presso il Muzzarelli (c): *n'ayoient point de suite.* Per l'operato da Innocenzo XII., diamone in prova la seguente di lui Allocuzione concistoriale, già stampata dal Palazzi scorrettamente (d).

(a) *Œuvres, tom.* 13. *pag.* 417.
(b) *Commentar. de Vita Innoc. XI. pag.* 128. *Romæ* 1776.
(c) *Loc. cit. pag.* 266. *num.* 26.
(d) Palatius *Fasti Cardinal. omnium S. Rom. Eccl. vol.* 5. *col.* 83. *Venet.* 1703.

Oratio habita a SSmo Domino Nostro Innocentio XII. in Consistorio sub die 9. januarii 1692. ante præconizationem quatuor Galliæ Ecclesiarum.

Venerabiles Fratres.

Tam diu est, quod plurimas florentissimi Galliæ Regni Ecclesias Pastoribus viduatas intimo cordis affectu misereamur: ex quo vero divinæ bonitati placuit ad præexcelsum hoc Apostolici muneris culmen, & ad sollicitudinem omnium Ecclesiarum humilitatem nostram vocare, deplorabili sane tot animarum periculo consulere, dies, noctesque assidue cogitavimus. Tandem cum pro gravissima rerum, ac temporum difficultate non æquior hactenus occurrerit ratio huic necessitati prospiciendi; de compluriun Fraternitatum Vestrarum consilio in eam sententiam ivimus, ut ex eodem numero, quos Nobis charissimus in Christo Filius Noster Ludovicus Francorum Rex Christianissimus nominavit, *illos dumtaxat, qui satis notis Cleri Gallicani Comitiis anno 1682. habitis, non interfuere: nec inibi gestis merito ab hac Sancta Sede reprobatis, ullatenus assensere; quosque non modo ab ea labe immunes*; sed & alioquin idoneos legitimis documentis fore constiterit, ad Ecclesiæ regimen admitteremus.

At vero quoniam eorum aliqui iis Ecclesiis præficiendi erunt, quibus ipsius Regaliæ onus non ita pridem invectum fuit; ne ulla unquam ex hac nostra nominatorum admissione suspicio oriri possit, probatæ a nobis, seu dissimulatæ, saltem ejusdem Regaliæ servitutis iis omnibus, qui præfatis Ecclesiis, quæ hujusmodi oneri obnoxiæ vere non sunt, præficiantur; pro commissi nobis Pastoralis officii debito, nostræ non minus, quam ipsorum conscientiæ consulentes, serio injungimus, ut memores sanctionis œcumenici Concilii Lugdunensis, pœnarumque ab eo inflictarum, ipsi Regaliæ nullatenus consentiant; sed ab iis omnibus abstineant, unde illius usus admissus quoquo modo videri posset, donec plenius gravissima hac de re judicium ad Apostolicam Sedem suo jure pertinens, & legitima insuper nonnullorum appellatione delatum, quod nobis integrum reservamus, suo tempore, si opus fuerit, proferatur.

Cæterum de eximia ejusdem Christianissimi Regis pietate, filialique in hanc Sanctam Sedem observantia plane confidimus, ipsum omnino facturum, *ut quemadmodum pluries spera-*

re nos fecit, Regium Edictum, quo in præfatis Comitiis edita de Potestate Ecclesiastica declaratio firmatur, viribus, & re ipsa effectu vacuum ab omnibus habeatur; Nostræque erga Majestatem Suam paternæ charitati, quin immo & causæ ipsius justitiæ daturum, ut nihil Nobis in posterum, & quoad universum Regaliæ negotium desiderandum supersit; qua de re ipsum hortari, admonere, atque etiam in Domino obsecrare non desistemus.

Quæ omnia Vobis in primis, Venerabiles Fratres, innotescere dignum duximus, qui tanto Religionis ardore, ac pietatis merito humilitati nostræ in universalis Ecclesiæ regimine assistitis; ut vel inde agnoscatis, nihil Nos ab Ecclesiasticæ libertatis, atque hujus Sanctæ Sedis auctoritatis tuendæ proposito deflectere; sed Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum, ac præcipue fel. recordat. Innocentii XI., & Alexandri VIII., super præmissis editis Litteris constanter inhærere, atque ad extremum usque vitæ spiritum, adjuvante Domino, inhæsuros; ut creditam nobis Pontificiæ Potestatis plenitudinem illibatam servemus; & immaculatam hæreditatem, uti a Domino accepimus, Successoribus relinquamus.

Num. 7. pag. 19.

Articolo di *Lettera dell' Emo Signor Cardinale di Retz, Arcivescovo di Parigi ai Signori Arcivescovi, e Vescovi delle Chiese di Francia* (a).

Come avrete potuto, o Signori, leggere un Arresto del Consiglio di Stato sotto i ventidue agosto ultimo passato, col quale i Secolari dichiarano una Sede Archiepiscopale vacante, cioè a dire, mi degradano, e depongono, senza avere contro di me autorità alcuna? Esercitano più di quello, che un Papa, o Concilio Generale abbiano mai intrapreso di fare; privando un Arcivescovo della dignità, senza citarlo, senza udirlo, senza parte, che accusi, e col produrre solamente contro di lui varie ingiurie, e calunnie, senza neppure provare alcuna cosa; ciò che non suole lasciar di fare la passione anche contro le più innocenti persone.

(a) *Bibliot. Chig.* MS. Q. II. 35. *pag.* 284. *segg.*

Arrossisco, se devo riferire le ftivole ragioni, con cui vogliono colorire un sì pernizioso sconvolgimento dell'ordine di Gesù Cristo, ed una tanto scandalosa soggezione della sua Sposa.

Dicono in quell'Arresto, che io non sono più Arcivescovo di Parigi; perchè *ne ho data la dimissione, e che il Re l'ha accettata*: ma voi sapete meglio di me, o Signori, ch'egli è non curare ragioni Divina, ed umana, l'addurmi presentemente una rinunzia, cavatami dalle mani in una prigione di sedici mesi, e data dalla Torre del Bosco di Vincennes, entro la quale avevo pur troppo protestato avanti ogni abborrimento a Monsignor Nunzio in presenza di due Segretarj di Stato, mandatimi al medesimo Bosco per tastarmi; una rinunzia, che non ardirono mai di produrre; tanto è piena di nullità visibili: una rinunzia, che il Papa (*senza il consenso del quale i Canoni non vogliono, che un Vescovo possa lasciare la sua Chiesa*) non solo ha ricusato di ammetterla; ma di più l'ha rigettata *come ingiuriosa alla Chiesa, e come effetto di quella violenza, ed oppressione, di cui aveva fatte tante doglianze*; una rinunzia finalmente legittimamente revocata prima che sia stata accettata, o che abbia avuto alcun effetto; e per conseguenza, che non sarebbe sufficiente per levare nemmeno una Cappella al minimo Benefiziato del Regno.

Si allega di più nel medesimo Arresto, che *una Chiesa è vacante subito che la rinunzia del Vescovo è accettata dal Re*. Ma senza aver bisogno di dirvi, o Signori, quello che già sapete, che *questa massima tanto è falsa; quanto è ingiuriosa alla Chiesa, ed alla Santa Sede; mentre i Canoni dichiarano espressamente, che il vincolo spirituale d'un Vescovo con la sua Chiesa non può rompersi, se non con l'autorità sola del Sommo Pontefice*; lasciando anche di rispondere a quello, che mi hanno scritto da Parigi, che il medesimo *Consiglio del Re ha giudicato tutto l'opposito a questa pretesa massima*: che la rinunzia del morto Arcivescovo di Rouano non aveva punto reso la sua Sede vacante sino alla preconizzazione del successore: Mi basta di dire in una parola, tutte le altre rinunzie non avere cosa alcuna di comune con questa, alla quale manca, e sempre è mancata la più essenziale parte di atto legittimo, e valevole, ch'è il libero consenso, proveniente dalla propria elezione; e non da uno involontario, e forzato movimento, causato dal giusto timore di una straniera violenza.

Questa Lettera nel manoscritto, da cui ricavo l'articolo, non ha data di luogo, o di anno; ma nel corpo si dice scritta in Roma. Il Cardinale in seguito ne pubblicò un'altra Latina, stampata pure senza luogo; ma in data 24. *aprilis* 1660., firmata da lui a a penna col titolo: *Omnibus Episcopis, Presbyteris, & universis filiis Ecclesiæ, Joannes Franciscus Paulus de Gondi, Cardinalis de Retz, Archiepiscopus Parisiensis* (a), nella quale anche procura di giustificare la sua condotta. Vedasi il numero seguente. Chi amasse vedere più a lungo tutta questa controversia, ne troverà molto presso il P. Le Long *Biblioth. hist. tom.* 1. *pag.* 614. *segg. nuov. edit.*, la *Gallia Christiana*, *tom.* 7. *col.* 179. *Collect des Procès-verbaux*, *tom.* 4. *Procès-verbal de l'Assemblée de* 1655. §. 14., & *Pièces justificat. num.* 12., e la citata *Tradition de l'Eglise*, *pag.* 505. *segg.*

La vera vacanza della Sede di un Vescovo, che rinunzia, o è trasferito ad altra Sede, è fissata nelle leggi canoniche da che da Sua Santità è annunziata in Concistoro, ancorchè non ne sieno spedite le Bolle, o preso possesso; ma che si sappia coll' attestato del Segretario del Sagro Collegio, ossia del Concistoro. Allora il Vescovo deve astenersi da ogni atto di giurisdizione, la quale passa al Capitolo. Può vedersi con tanti Canonisti, il Barbosa &c. Benedetto XIV. (b).

(a) *Loc. cit.* Q. I. 24. *pag.* 248. *segg.*
(b) *De Syn. Diœces. lib.* 13. *cap.* 16.

Num. 8. pag. 29.

A Monsignor Nunzio in Francia, primo maggio 1662: Roma dalla Segreteria di Stato (*a*).

Al Capitolo, *Sede Archiepiscopali vacante*, si admette, che spetti tutto quanto riguarda la Giurisdizione ordinaria; ma il punto consiste, se ci sia tal vacanza; mentre si esibisce solamente il mandato di procura *ad resignandum*, *& dimittendum pure*, *& simpliciter in manibus Papæ* la Chiesa di Parigi del dì 15. febraro 1662. Qual mandato *ad resignandum* è certo, che non induce la vacanza; essendo in ciò necessaria la suprema autorità Apostolica di Nostro Signore; quale in Concistoro, come si suole, o fuori di Concistoro admetta, & autorizzi la risegna; seu dimissione fatta in sue mani; conforme parimente il dimittente era provisto dalla Santa Sede.

Dall'esempio, che si allega d'altro Vescovato, non si deduce alcuna approvazione; e puol essere stato inconveniente. Il che è quanto mi occorre di rispondere a una delle Cifre di V. S. delli 7. aprile, circa la pretensione di codesti Vicarj Capitolari. Onde potrà Ella procurare, che non s'impegnino *in funzioni, che non solamente non sussistono*; *ma potsino apportare gravi disordini*, *e scrupoli di coscienza*; dal che tanto più dovrebbero *astenersi*, quanto ben presto potrà rimanere aggiustato il tutto per via legittima, e con autorità Apostolica.

Al medesimo, 17. *luglio* 1662. (*b*).

Per le *Ordinationi* seguite costà in vigore delle facoltà date sopra di ciò dai Vicarj Capitolari, avanti che da Nostro Signore fosse ammessa la risegna fatta dell'Arcivescovato di Parigi dal Signor Cardinal di Retz, è stato molto ragionevole lo scrupolo di molti, che hanno fatto ricorso, per provedere alla sicurezza delle coscienze loro; *poichè in effetto sono stati totalmente invalidi tutti gli atti seguiti per ordine de' suddetti Vicarj Capitolari in tempo*, *che non era stata per ancora ammessa da Nostro Signore la sopradetta rinunzia*. Per occorrenza sì grave, e che concerne allo stato, & interesse delle ani-

(*a*) *Bibl. Chig.* E. I. 25. *pag.* 32.
(*b*) *Pag.* 52.

me, ha reputato Nostro Signore *di dover fare spedire l'aggiunto Breve*, quale si trasmette a V. S.; perchè in quella più prudente, e più aggiustata maniera, che le sovverrà, possa farne opportunamente pervenire la notizia a quelli, che V. S. giudicherà, dover essere distintamente informati dello stato di quest'affare. Nel che si promette la Santità Sua i soliti effetti della circospezione, & avvedimento di essa. E perchè dopo scritta la presente è giunta in questa Segreteria l'annessa, che il Signor Cardinal Corrado manda a V. S. per ordine di Sua Beatitudine sopra questa materia, io le soggiungo, che potrà circa di ciò pienamente conformarsi con quanto le viene suggerito dall'Emza Sua. Che &c.

Si rischiara, e si conferma l'esposto in questa Lettera da ciò, che riporta l'autore dell'opera più volte citata della *Tradition de l'Eglise* (a): *L'Eglise de Paris, divisée en deux partis trés-animés, étoit en proie à un véritable schisme. Les gens attachés à la cour soutenoient la juridiction du chapitre, tandis que toutes les personnes instruites des regles ecclesiastiques restoient unies aux grands-Vicaires du Cardinal de Retz. Le scandale fut au comble, lorsqu'on vit M. Cohon, éveque de Dol, & M. Avril, éveque de Coutances, appelés par le chapitre pour faire l'ordination & les saintes huiles dans l'église de Paris. On prétendit que les ordinations étoient nulles, & les ordonnés furent obligés de se faire absoudre à Rome. Les doyens ruraux refusèrent de se servir des huiles bénies par l'éveque de Coutances. Pour exprimer l'horreur que leur inspiroient ces actes illicites, ils disoient* (b) *avec le nonce Bagni, que cette huile étoit profanée*, oleum illud non erat sacrum.

Per le ordinazioni, benchè nella Chiesa Romana quelle fatte anche da eretici, e scismatici, purchè con retta intenzione, e nelle forme debite, non siano

(a) *Tom. 3. pag. 306.*
(b) *Collect. des Procès-verbaux, tom. 4. Pièces justificat. pag. 87.*

mai state tenute per nulle quanto all'ordine, e al carattere indelebile, ma solo quanto all'esercizio dell'ordine; ossia illecite, e non invalide; pure generalmente non è stata ben fissata la massima se non che dopo la dottrina di S. Tomaso *(a)*. Benedetto XIV. la fissa parimente nella sua Costituzione *Etsi Pastoralis* dell' anno 1742. *(b)*. Vedasi anche Cristiano Lupo *(c)*. Onde nella Lettera precedente si dice bene, che gli ordinati con facoltà dei Vicarj intrusi, debbano ricorrere alla Santa Sede per farsi assolvere. Altrettanto diremo dei nostri Vescovi intrusi nelle Amministrazioni Capitolari.

Di Parigi da Monsignor Nunzio, a' 14. aprile 1662. Roma, alla Segreteria di Stato (d).

I nuovi Interrogatorj da aggiungersi nelli Processi delle Traslazioni da un Vescovado all' altro, sono veramente degni della somma prudenza di Nostro Signore; ed io procurerò di praticargli coll'ossequio, et obbedienza, che devo, nella prima occorrenza, che verrà. Dubito però, che questa novità farà qui gran rumore; et all'opposizione, qual faranno i Vescovi, temo, che non ci si unisca ancora la Corte, particolarmente per la visita de' Sacri Limini in riguardo delle vacanze in Curia, e forse di qualche altra considerazione politica. Non sarebbe stata propria l'occasione della Traslazione dell' Arcivescovo di Tolosa alla Chiesa di Parigi, l'informazione del quale, come Vostra Eminenza vedrà, era già stata fatta secondo la formula, che fu prescritta da Urbano Ottavo; poichè si sarebbe qui supposto essere inventata questa novità, benchè tanto ragionevole, per difficoltare la risegna del Signor

(a) *In supplem. 3. part. quæst. 38. art. 2. in conclus.*

(b) *Constit. Etsi Pastoralis, §. 7. num. 13. Bullar. edit. Rom. num. 57. tom. 1. pag. 177.*

(c) *Synodor. gener. et part. decr. par. 3. dissert. 2. proœm. cap. 16. seq.*

(d) *Loc. cit. pag. 145.*

Cardinal di Retz, di che stanno questi Ministri pur troppo in sospetto; onde al sicuro avrebbono procurato d'impedirne la pratica. Pertanto Vostra Emza sulla notizia delle considerazioni sopradette giudicherà per non entrare in maggiore difficoltà, se sia bene, sì per usare i detti Interrogatorj, come per parlare a questi Ministri dell'altri particolari, concernenti pure Traslazioni, di aspettar prima la terminazione di questo negozio, il quale ha partorito l'altro inconveniente, del quale io detti avviso, che il Capitolo dichiari essere *la Chiesa vacante per la sola cessione non ammessa ancora da Sua Beatitudine*, senza che abbiano niente operato le rimostranze, che feci. Monsignor Arcivescovo di Tolosa usa ogni arte, per mostrare non avere avuto alcuna parte nè direttamente, nè indirettamente in quella risoluzione, *& essere d'avviso contrario; come veramente sono la maggior parte de' Vescovi; & altre volte i Consiglio del Re ha cassato gli Arresti dati dal Parlamento a favore de' Capitoli in tal proposito.*

In confermazione del sospetto, che ho detto di sopra, aversi da questi Ministri, era sparso per la città, e questa mattina n'era piena la Corte, che Sua Beatitudine avesse negato di ammettere la nominazione del Re a favore dell'Arcivescovo di Tolosa. &c.

Che il Clero Gallicano su questo punto di rinunzia di Vescovato, non ancora accettata dal Sommo Pontefice, sia pienamente consentaneo al diritto Canonico universale, si prova dalle Memorie sue, *tom. 2. col.* 385.; siccome dalla *col.* 388. si ha la conferma, che i Consigli di Stato cassavano gli Arresti dei Parlamenti, che sostenevano l'opposto. *Un évêque*, vi si dice, *qui a donné la démission de son évechè, est maintenu, dans l'église de France, comme dans les autres églises, dans l'exercice de la jurisdiction épiscopale, jusqu'à ce que le Pape, qui représente l'église en cette fonction, l'ait délié; lorsque le roi nomme sur une démission simple, le chapitre peut prendre le gouvernement du diocèse, après qu'on a la nouvelle certaine de la préconisation du nommé; parce qu'on peut supposer que la démission est acceptée par le Pape.*

Ibidem, *col.* 388. *Il est rapporté que M. De Noailles, éveque de S. Flour, ayant donné la démission de son évechè, parcequ'il étoit nommé à celui de Rhodes, le chapitre de S. Flour se mit en possession du spirituel, avant que l'éveque en fut délié par le Pape; mais il y eut un arret du conseil d'état, qui maintint l'éveque en possession du spirituel, & défendit au chapitre de s'y immiscer, parceque cela etoit contraire au droit établi par les constitutions canoniques. Pareil arret du conseil d'état, rendu sur les remontrances du clergé de France, le 26. avril 1617., portant défense aux chapitres des églises cathédrales, de troubler les éveques ou leurs officiers, en l'exercice de la jurisdiction spirituelle et autres fonctions épiscopales, sous pretexte de procurations par eux passées, pour résigner leurs évechés, avant que les résignations ayant été admises par le Pape; comme aussi defenses aux parlemens de juger au contraire. Les remontrances du clergë sont de la meme année.*

Ciononostante fra le novità, e stravaganze del preteso Governo Imperiale, si è tentato rimettere in uso gli Arresti dei Parlamenti; come si rileva dalla seguente Lettera del Ministro, così detto, del Culto ai Vicarj del Capitolo di Troyes dei 30. aprile 1813., che è bene riportare per compimento della materia, onde riconoscere o l'ignoranza, o la violenza di quel preteso Ministro, e di chi gli comandava.

Messieurs les Vicaires Généraux, j'ai reçu l'envoi que vous m'avez fait le 25. de ce mois, de la délibération du Chapître de Troyes. Je vois qu'on y éleve des doutes qui ne sont pas fondés. Le Chapître peut et doit donner des pouvoirs de Jurisdiction à Mr. de Cussy, nommé, par l'Empereur Evêque, de ce Diocèse.

Il peut les lui donner, puisque les choses étant dans le même état où elles sont aujourd'hui, il a deja

décidé, qu'il étoit dans le cas d'investir de pouvoirs semblables les deux Grand-Vicaires actuellement en exercice. Mr. de Cussy n'est pas moins susceptible de ces pouvoirs que l'étoient les deux Ecclésiastiques, nommés Vicaires-Généraux, en conséquence de la démission de Mr. de Boulogne, à moins que l'on ne prétende lui opposer la qualité d'Evêque nommé par l'Empereur. Ce qui seroit encore plus deraisonnable, qu'injurieux à Sa Majesté.

Le Chapître voudroit savoir, si la démission de Mr. de Boulogne a été acceptée par le Pape. Le Chapître n'a pas le droit de faire au Gouvernement cette question, puisqu'il ne s'agit point du caractère episcopal dont Mr. de Cussy ne sera revêtu que par l'institution canonique, et cette institution sera une conséquence de l'acceptation de la démission par le Pape. Il lui suffira de savoir, que dans l'état actuel des affaires générales avec la Cour Pontificale, et pour l'exécution même des concordats, la mesure provisoire, dont il s'agit, n'est pas moins nécessaire.

Quant aux pouvoirs capitulaires, il suffit que le Chapître connoisse officiellement la démission, pour qu'il soit de son devoir de pourvoir à l'administration du Diocèse. Sans doute, si Mr. de Boulogne, aïant l'aveu du Gouvernement, vouloit continuer à exercer la jurisdiction spirituelle après la démission, et avant l'intervention de l'autorité Pontificale, le Chapître ne pourroit pas le priver de l'exercice de cette jurisdiction, quoique des Chapîtres en ayent élevé la prétention. Mais lorsqu'un Evêque demis, est, avant l'institution de son successeur, éloigné de son Diocèse, par l'Autorité Souveraine, et avec défense d'y avoir aucune communication, le Chapître, auquel cette volonté souveraine est déclarée, ne peut pas se dispenser de pourvoir à l'administration. Mr. de Boulogne a

même, outre sa démission, signé un acte où sont ces propres expressions : *Je prends l'engagement d'honneur, de n'entretenir aucune correspondance avec mon ancien Diocèse, sauf les affaires personelles et concernant mes intérêts, promettant en outre de ne m'occuper aucunement d'affaires ecclésiastiques.*

Si le Chapître peut donner les pouvoirs de jurisdiction à Mr. de Cussy, il est dans l'obligation rigoureuse de le faire. Cette mesure est la seule, qui puisse concilier l'observation des régles canoniques avec la volonté de l'Empereur, la seule qui puisse assurer et perpetuer dans le Diocèse de Troyes, le libre et legitime exercice des pouvoirs spirituels, et y maintenir la paix civile et religieuse.

Vous communiquerez officiellement cette lettre au Chapître &c.

Tutto poi l'insieme di questo numero, e del precedente, può servire di lume all' accaduto nella Diocesi di Gand, per la rinunzia di Monsignor di Broglio, come in quella di Troyes, ed altre. Diremo col savio delle Sagre Carte, ***nihil sub sole novum.*** In questi ultimi anni si è voluto rimettere in campo una quantità di atti dispotici, violenti, abusivi dal Governo secolare Francese in materie Ecclesiastiche, che furono già tentati, e riprovati generalmente ne' tempi finora esaminati sotto il Pontefice Innocenzo XI. e Luigi XIV.; e noi perciò applicheremo anche ai nostri quanto scrisse a qual Sovrano con molta saviezza il celebre di lui ministro Colbert nel suo Testamento politico (*a*) : ***On se trompe souvent, quant on ne pese ses entreprises que par le pouvoir de celui pour qui l'on agit. Si la justice ne tient la balance, il vaudroit mieux mille fois, n'avoir jamais rien entrepris. Et en verité je voudrois***

(*a*) Colbert *Testam. politique*, *chap.* 8.

bien que ces grands politiques m'apprissent les lauriers qu'ils ont fait cueillir a V. M. par l'exil et la prison de tant de personnes de pieté, et que le Pape non seulement reconnoissoit tels par ses Bulles, mais qu'il exhortoit encore de souffrir pour l'amour de la verité. Je voudrois bien aussi qu'il me dissent quelle victoire ils esperent de ces Arrets du Conseil qui ordonnoient, si je l'ose dire, insolemment que sans avoir egard aux Bulles de Sa Santité, on executeroit au pied de la lettre tout ce qu'ils avoient conclu dans l'accez de leur frenesie. . . . D'ailleurs quand on fait une chose, il est toujours de la prudence d'en considerer la fin, et les suites qu'elle peut avoir; or je voudrois demander à Mr. l'Archeveque de Paris et aux autres sur qui V. M se repose des affaires Ecclesiastiques, quel profit elle peut retirer de se brouiller avec le Pape. Il n'y en sauroit avoir assurement, puisqu'à moins que de vouloir detruire tout à fait la Religion, toutes les entreprises qu'elle sauroit faire contre Sa Sainteté retomberont toujours sur elle.

Articolo di Lettera di Parigi da Monsignor Nunzio, in data de' 21. aprile 1662. (a).

Mi viene da più parti fatto sentire, che Monsignor Arcivescovo di Tolosa dice di *voler pubblicare una Scrittura* contra l'attentato del Capitolo di Parigi, *d'essersi intruso nell'esercizio della Giurisdizione Archiepiscopale.* Se lo fa, che non credo, sarà per purgarsi dell'imputazione, che la voce comune gli da d'averne egli dato causa. Frattanto gode esso l'economato di quest'Arcivescovado, e sta in possesso del suo di Tolosa. &c.

Antonio Arnaldo (*b*) ci assicura positivamente, che Monsignor Arcivescovo de Marca fece questa confuta-

(*a*) *Loc. cit. pag.* 152.

(*b*) *Ecrits sur les Bulles* d'*Alex. VII. Nullité et abus du trois, Mandem.*, *art.* 1. *œuvres*, *tom*, 21. *pag.* 460. *segg.* I Bre-

zione, e la consegnò a Monsignor Nunzio. *Tous ceux*, dice egli, *qui ont quelque connoissance de l'esprit et de la discipline de l'Eglise, n'ont pu voir, sans douleur, la maniere illegitime dont le Chapitre de Nôtre Dame de Paris s'est emparé de la jurisdiction de son Archeveque après une simple démission non executée, ni meme reçue & approuvée par le Pape.*

Le scandale a été si public, qu'on sait que M. le Nonce s'en est plaint comme d'une entreprise injurieuse au Saint Siege: que feu M. l'Archeveque de Toulouse (M. de Marca) a condamné ouvertement ce procedé, et a fait une dissertation, qu'il a mise entre les mains de M. le Nonce, pour en faire voir l'abus; qu'à Rome même on a rejeté les actes faits par ces prétendus Vicaires du Chapitre; & qu'eux mêmes etoient tellement convaincus dans leur coeur, que l'autorité qu'ils s'attribuoient n'avoit point de fondament certain; que, pour plus grande sureté, ils ont renvoyé quelques-uns de ceux qui s'adressoient à eux, aux grands Vicaires de M. le Cardinal de Retz, comme ayant encore entre les mains l'autorité legitime.

vi d'Innocenzo XI. al Re Luigi XIV. sulla chiesa di Pamiers, de' quali si è parlato alla *pag.* 32. furono stampati cogli altri relativi in Parigi nel 1681. in 4. col titolo: *Brefs de N. S. Pere le Pape Innocent XI. au Roy sur la Regale, a M. l'Archevêque de Thoulouse, a feu M. l'Evêque de Pamiez, au Chapitre de Pamiez le Siege vacant, tant sur la Regale que sur l'établissement des Vicaires généraux, et autres officiers pour le gouvernement du Diocèse de Pamiez, pendant la vacance du Siege.* Se ne parla anche nel *Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire de Messeigneurs les Archevêques, et Evêques, tenue en l'Archevéché de Paris, aux mois de Mars et de May* 1681. *A Paris* 1681. *in* 4., ove se ne fa una censura ardita, e temeraria.

Altra. 11. *agosto* 1662. (*a*).

Da una delle cifre di Vostra Eminenza, e da una Lettera del Signor Cardinal Corrado conosco il desiderio, che si ha *di rimediare ai disordini cagionati dalle elettioni delli Vicarj Capitolari, fatte dal Capitolo di questa Cattedrale avanti che Nostro Signore avesse ammessa la risegna del Signor Cardinal di Retz.* Con tutte le diligenze mie non potei ottenere niente, per essere appoggiato il Capitolo dalla Corte, in contemplattione di Monsignor de Marca, ch'era stato l'autore di tutto questo disordine. Ancora dopo la sua morte resta qualche fautore; il che renderà più malagevole l'applicatione del rimedio. Il Breve perciò, che Vostra Eminenza mi manda, si conosce formato più sopra avvisi de' particolari, che sopra quello, che ne ho scritto io. Suppone, che il Decano si fosse opposto, et è vero; che quelli, che sostengono la validità dell'elettione si fondano nel consenso datoci da esso; et nella dichiaratione di dimettere il Vicariato, ch'egli haveva dal Signor Cardinal di Retz; benchè dicano, che poi mostrasse di reclamare, dolendosi del torto, che supponeva essergli stato fatto, di non haverlo compreso fra i sette, che il Capitolo elesse. Oltre le oppositioni, che incontrerà quì tale espressione, la quale si potrebbe levare, con dire solamente, *dissentientibus nonnullis*. L'esser più Arresti del Parlamento, *che pretendono di autenticare simile intrapresa del Capitolo*, farà un ostacolo ben forte alla pubblicatione di esso Breve. Ho però fatto finora destramente intendere *la dichiaratione della Santa Sede* a questi Signori del Consiglio di Coscienza, che mostrano di averci qualche difficoltà: e me ne sono ancora aperto con questi Signori Ministri; & come il Consiglio privato del Re ha dato più volte in questa materia *Arresti contrarj a quelli del Parlamento*; se se ne potrà ottenere uno nel fatto presente, metterà al coperto di non mettere in cimento l'autorità Apostolica con l'audacia di questi Parlamentarj, ai quali verrebbero legate le mani dal commandamento Regio. &c.

(*a*) *Loc. cit. pag.* 208.

Num. 9. *pag.* 54.

INNOCENTIUS PP. X.

AD futuram rei memoriam. Cum ex onere pastoralis officii a Domino nostro Jesu Christo Nobis injuncti Ecclesiis Metropolitanis, & Cathedralibus, præsert m diu vacantibus, de Præsulibus providere teneamur, ut curæ animarum Christi fidelium, & felici gubernio ipsarum Ecclesiarum quantum Nobis ex alto conceditur, consulamus; merito habita nuper notitia, quod fere omnes Ecclesiæ Regnorum Portugalliæ, & Algarbiorum, suarumque Indiarum etiam a pluribus annis respective vacantes reperiuntur, de præficiendo illis personas idoneas, quæ verbo, & exemplo illas oves pascant, & in fide Catholica conservent, ac respective instruant, cogitare cogimur. Ne autem ex provisionibus ipsarum Ecclesiarum, & aliarum ad præsens, & successivis temporibus quomodolibet vacantium quandocumque per Nos motu proprio faciendis unquam dici, vel prætendi possit ex provisionibus præfatis inferri, aut illatum censeri aliquod præjudicium charissimo in Christo filio nostro Philippo Regi Catholico ratione juris præsentandi, vel nominandi personas eisdem Ecclesiis a Nobis præficiendas, seu pro illis Nobis supplicandi; idcirco Nos motu proprio, certaque scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ Potestatis plenitudine tenore præsentium per quascumque provisiones de eisdem, & aliis præfatorum Regnorum Portugalliæ, & Algarbiorum, suarumque Indiarum Ecclesiis nunc, & pro tempore vacantibus per Nos quandocumque motu proprio nostro absque aliqua præsentatione, seu nominatione, vel supplicatione ejusdem Philippi Regis faciendas, & illarum

vigore inde sequuta, & sequenda quæcumque nullum inferri, nec illatum aliquod præjudicium etiam minimum eidem Philippo Regi unquam dici, nec censeri posse, aut debere declaramus; sicque, et non aliter in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, ac nostros, & Sedis Apostolicæ Nuncios, & quoscumque alios quavis authoritate, & potestate fungentes nunc, & pro tempore existentes; sublata iis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & authoritate judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane si quid secus super his a quoquam quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari decernimus. Non obstantibus Apostolicis, ac in universalibus, provincialibusque & synodalibus Conciliis, & aliis generalibus, vel specialibus constitutionibus, & ordinationibus, ac quatenus opus sit, præfatarum Ecclesiarum fundationibus, & erectionibus, illarumque etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XX. aprilis M.DC.XLV. Pontificatus nostri anno primo (*a*).

FINE.

(*a*) *Biblioth. Chig.* MS. R. I. 4. *pag.* 267.

IMPRIMATUR

Si videbitur Reverendissimo P. Magistro Sacri Palatii Apostolici.

Candidus Maria Frattini Archiep. Philipp. Vicesg.

IMPRIMATUR

Fr. Alexander Bardani Rmi P. S. Palatii Apost. Magistri Socius, Ord. Præd.